12°

REGOLE E COSTITUZIONI

DELLA CONGREGAZIONE

DELLE ADORATRICI

DEL PREZIOSISSIMO SANGUE

DI N. S. G. C.

ROMA
TIPOGRAFIA TIBERINA
1857.

Cecilio Romani

PREFAZIONE

Il divin Redentore Gesù Cristo a trionfo di sua misericordia ed a manifestazione dell'infinito amor suo per noi, si degnò spargere fra patimenti ed umiliazioni tutto il suo prezioso Sangue, prezzo di salute e di gloria. Sì, tutto lo ha dato, lo ha dato per tutti, e non cessa di darlo. Poichè qual fonte, anzi fiume vivifico a tutti accessibile, si stende e dilata a pro dei figli tutti di Adamo; e li accompagna e li siegue in ogni passo della mortale carriera affìn di santificarli, per quindi sollevarli a beatitudine sempiterna.

Or questa nostra minima Congregazione che vive e milita sotto il glorioso titolo del preziosissimo Sangue di Gesù Cristo, fa d' uopo che in se ritragga e rifletta la più viva immagine di quella divina Carità con cui fu sparso, e di cui lo stesso divin Sangue fu ed è segno, espressione, misura e pegno.

Perciò nostro principale scopo dev' essere di adoprarci con tutte le forze e con tutti li mezzi proporzionati alla nostra vocazione per invitare le persone del sesso più debole a partecipare dei frutti di redenzione: di formare mediante una cristiana e ben condotta educazione, degne figlie a quella sposa che Gesù acquistò col suo Sangue, e di assisterle e guidarle nella via della virtù ed osservanza della santa legge di Dio, per quanto da noi si può col divin ajuto, in tutte l' epoche della loro vita.

Quindi l' opera nostra, il nostro zelo ed industria non deve limitarsi ad istruir le fanciulle nella tenera età; ma deve rivolgersi a prepararle successivamente a ben ricevere il Pane degli Angeli, ad assisterle

quando cresciute in età crescono li pericoli, e maggiore è il bisogno: deve occuparsi ad assuefarle all' esercizio dei doveri e faccende domestiche: al viver devoto, modesto, disinvolto, circospetto; e sopratutto all'obbedienza. Nè queste piante che il Signore ci affida abbandonar si debbono da noi nel solenne momento in cui trattasi dell' elezione dello stato, nè dopo che l' avranno eletto, rimanendo nel secolo; nè allorquando desiderose di avanzamento nella virtù, bisognose di ravvedimento cercassero ritiro, asilo ed ajuto per alcuni giorni nelle nostre case.

Da ciò ben chiaro apparisce la varietà ed estensione di quei doveri, e caritatevoli offiej ai quali Dio ci chiama, e che per la nostra parte dobbiamo ben di cuore accettare ed adempire con fedeltà, uniformandoci a quanto è prescritto nella terza parte di questa regola a gloria del Signore che ci amò e redense col suo proprio Sangue.

Ed oh! quanto sarà copioso il frutto che col favore di Dio potrà raccogliersi coi mezzi propostiei, i quali quantunque diversi, tutti però son diretti a promuovere, con-

servare e perfezionare la pietà nelle anime che Gesù ci affiderà. Grande in vero è l'impresa, ma più grande sarà l'ajuto che a noi verrà dai fonti del Salvatore.

Affinchè però non ci rendiamo immeritevoli di tali celesti soccorsi, non dobbiamo omettere quanto per parte nostra si deve, e che dal detto fin quì bene può rilevarsi. E per verità, chi è che non vegga quanto soda debba essere in noi la virtù, quanto costante e sincero lo zelo, quanto inalterabile la pazienza, quanto illibata ed edificante la nostra condotta? Come potremmo promuovere il bene spirituale in altre senza il prezioso possesso di tali prerogative? Ecco pertanto quel che Dio richiede da noi, e che l'Istituto si ripromette. Ma come ottenerlo? Col fedelmente conservar fra noi una somma stima, rispetto ed amore alla Regola, ed alla più esatta prattica della medesima. Sì, questo è il mezzo più efficace per divenir perfette Adoratrici del divin Sangue ed utili figlie dell' Istituto, per quindi provocar su di noi e dell' opera nostra le divine benedizioni,

e per essere proporzionate ed idonee a cooperare alla salvezza altrui. Perciò tutte quelle che dalla divina bontà saranno chiamate a militare con noi sotto il vessillo del divin Sangue , si ricordino di portar nel centro dei loro cuori la Regola ; la quale benchè non obblighi a peccato speciale, neppur veniale, è però l' espressione della divina volontà su di noi, e la strada per cui il Signore vuol tirarci a se e farci stromenti dell' altrui salute.

Digitized by the Internet Archive
in 2016

https://archive.org/details/regoleecostituzi00sist

PRIMA PARTE

Forma e Regime della Congregazione delle Adoratrici del prezioso Sangue.

CAPO PRIMO

DELLE PROBANDE.

Art. 1. Non potranno le giovani essere ammesse in Congregazione per religiose se non hanno compito l'anno decimo quinto, ed il decimo nono se trattisi di sorelle inservienti; nè si riceveranno quelle che avranno oltrepassato gli anni trenta, o che avranno vestito l'abito in altra religiosa Comunità, salvo qualche caso degno di eccezione.

Art. 2. La postulante dovrà essere di onesti natali, di buona sanità, e per talento, abilità e forze proporzionata agli obblighi della Congregazione. Sopratutto si baderà al buon costume ed alla vocazione.

Art. 3. Dovrà la postulante presentar la fede di battesimo, cresima, buoni costumi, ed altro di che venisse richiesta. Nel suo ingresso appli-

cherà per otto giorni ai santi Spirituali Esercizj; quindi passerà tre mesi in prova, onde sperimentare la vocazione, ed in questo tempo sarà condotta alle opere pie e ministerj della Congregazione per rilevarne la disposizione e proporzione ai medesimi.

Art. 4. Decorso il detto tempo, nel congresso di Comunità si deciderà se la postulante debba ammettersi alla vestizione ed al noviziato, o debba rimanere per altro tempo in prova.

CAPO SECONDO

DELLE NOVIZIE.

Art. 1. Ammessa la Probanda alla vestizione, ed ottenutosi il permesso dalla Superiora Generale o da chi per essa, e dal Superiore ecclesiastico (che è sempre il Direttore Generale della Congregazione del prezioso Sangue) o di chi ne farà le veci, applicherà di nuovo per otto giorni ai santi Spirituali Esercizj, e nell'ultimo giorno seguirà la funzione secondo che è prescritto nel Rituale della Congregazione.

Art. 2. La vestizione si farà dal Superiore ecclesiastico o da chi per esso, alla presenza della religiosa famiglia senza alcuna pompa esteriore o solennità. Viene perciò interdetta ogni festa,

rinfresco o spesa di altra sorta (ciò che vale anche per la Professione), ed invece la candidata sarà contenta di offerire alla Chiesa un poco di cera ad arbitrio, e potrà in tale occasione far dare in Refettorio una cosa di più. La religiosa ritiene il nome di Battesimo e sarà chiamata Suora N. N.

Art. 3. Dopo la vestizione passerà tre giorni in stretto ritiro implorando le divine misericordie.

Art. 4. Durante lo stretto noviziato, la giovane novizia non potrà parlare con le altre di Comunità. Assisterà al Coro, alle funzioni di Chiesa ed agli altri atti di Comunità. Avrà assegnata l'ora di adorazione del prezioso Sangue, e si eserciterà nella prattica delle virtù. In modo speciale dovrà assuefarsi ad un contegno modesto e disinvolto, ed a zelare con vero spirito la gloria di Dio e salute delle anime, al qual fine diriggerà le più fervorose preghiere. Inoltre verrà istruita sulla Regola, prattica e metodo della Congregazione e delle opere pie, su i lavori, nel leggere, scrivere, far conti, ed altre cose convenevoli.

Art. 5. La novizia abilitata che sia, verrà occupata nelle opere dell' Istituto onde si vada assuefacendo a quel metodo di vita a cui si sente chiamata.

CAPO TERZO

DELLA DOTE E CORREDO.

Art. 1. Prima che la novizia passi ad essere annoverata fra le professe dovrà convenirsi definitivamente e con la debita legalità intorno alla dote, il di cui quantitativo sarà determinato relativamente ai diversi luoghi dal Congresso della Direzione Generale; ma trattandosi di una giovane di talenti, di abilità e virtù speciale, potrà dispensarsi o in parte, o in tutto dalla dote, su di che il Congresso della Direzione Generale attenderà il parere del Congresso della casa cui è rimesso nel detto caso di dispensare la candidata in parte o in tutto dal pagare gli alimenti per il tempo del noviziato qualora la necessità lo richiegga.

Art. 2. Per l' acconcio e corredo dal Congresso della casa verrà fissata una somma discreta bastevole a formarlo secondo l'uso della Communità. Di tal corredo la novizia, nel caso che abbandonasse l'Istituto, non potrà pretendere che la sola parte non consumata e rimasta nell'atto della sua partenza.

Art. 3. La dote sarà rinvestita ed assicurata secondo le leggi, e col consenso de' dotanti in un fondo fruttifero, col patto espresso che qualora la

giovane lasciasse la Congregazione, sarà restituita la dote o nella consegna del fondo in che fu costituita, o in danaro come meglio piacerà al Congresso locale, senza che la parte dotante possa in conto alcuno reclamare contro la decisione del Congresso. Qualora poi si dovesse impiegar la dote per i bisogni di Comunità i dotanti saranno contenti della cauzione che ne darà il Congresso col consenso della Direzione generale da realizzarsi nel solo caso che la religiosa abbandonasse l'Istituto. Ma se la religiosa persevererà e morirà in Congregazione, la dote della medesima ed il corredo che sopravanzasse rimane tutto a vantaggio della Congregazione, e per essa alla casa centrale dove fu ricevuta.

Art. 4. Se una religiosa avesse dei beni di sua libera spettanza, potrà testarne a suo piacimento, e col consiglio della Superiora usarne anche in beneficio della religiosa Comunità, Chiesa, fabbrica ed opere pie, non però in pregiudizio della uniformità e perfetta vita comune e dell'osservanza; su di che peraltro è da osservarsi che nè la religiosa, nè i parenti, o altri potranno mai pretendere ciò che la religiosa avrà fatto del proprio in Comunità, nè vi sarà diritto a compenso, ritenendosi tutto come dato e ricevuto in elemosina.

CAPO QUARTO

DELLE PROFESSE.

Art. 1. La novizia allorchè avrà passato l'anno di noviziato se sarà trovata abile, potrà essere ammessa alla Professione. Ma prima di venire all' atto, dovrà sentirsi il Congresso di Comunità ed ottenersi l' approvazione del Congresso della Direzione Generale confermata dal Superiore ecclesiastico.

Art. 2. Per apparecchio alla Professione si premettono otto giorni di santi Spirituali Esercizj: quindi come è prescritto nel Rituale, si farà la sacra funzione, in cui la candidata emetterà il voto perpetuo di Castità nelle mani della Superiora Generale, o di altra religiosa deputata, alla presenza del Superiore ecclesiastico o di chi per esso, e della religiosa Comunità. Questo voto per altro benchè perpetuo andrà a cessare tutte le volte che la religiosa per giusti motivi abbandonasse l' Istituto.

Art. 3. Fatta la Professione, passerà tre giorni in spirituale ritiro, affine di ringraziare il Signore ed implorare ajuto per vivere a Lui fedele sino alla morte, e quindi riceverà dalle sue consorelle il bacio di pace, come resta indicato nel Rituale, ed entrerà ad avere voce attiva e passiva in Comunità.

CAPO QUINTO

DELLE SORELLE INSERVIENTI.

Art. 1. Sarà ammesso in Congregazione con le anzidette regole quel numero di sorelle inservienti che si crederà necessario per il disimpegno delle faccende domestiche, e per altre ingerenze che potranno convenire alle medesime.

Art. 2. La postulante per inserviente non sarà obbligata a portar la dote, ma il solo acconcio, e pagherà la dozzina per i primi tre mesi di probandato, se pure il Congresso locale non credesse di dispensarla.

Art. 3. Quante volte la probanda sarà creduta abile verrà ammessa alla Vestizione, al Noviziato ed alla Professione come si è detto delle religiose. Durante il noviziato sarà istruita nella Regola e negli ufficj relativi, e professa sarà riguardata come una religiosa, ma però non avrà voce nè attiva nè passiva.

Art. 4. Benchè le sorelle inservient debbano ajutarsi a vicenda, pure per la regolarità ed ordine ciascuna avrà assegnato l'officio proprio dalla Superiora, e sarà responsabile di ciò che gli viene affidato.

Art. 5. Ciascuna sorella inserviente riguarderà con rispetto tutti gl' individui di Comu-

nità; userà con tutte con vero spirito di carità, e sarà fedele nell'osservanza delle regole che per la propria santificazione, e pel buon ordine sono qui a tutte prescritte.

CAPO SESTO

DEL VESTIARIO.

Art. 1. Il vestiario per tutte le religiose sarà di scotto nero, o altro simile in forma di abito, commodo e senza attillatura, con pellegrina della stessa robba, che scenda libera sino alla piegatura del braccio, chiusa nella parte anteriore con sette bottoncini neri evitando ogni secolaresca apparenza. Intorno al collo ed in parte sopraposta alla pellegrina girerà un piccolo colletto bianco inamidato, largo circa quattro dita, riunito nella parte anteriore del collo con tre bottoncini bianchi.

Art. 2. Porteranno in testa una cuffia di velo bianco inamidato con giro davanti con piccoli cannelli della stessa robba. La detta cuffia coprirà le orecchie ed i capelli assestati con fittuccia nera, e scenderà fin sotto il mento fermata con uncinello. Sopra la detta cuffia porteranno un velo nero non tanto rado, che scenderà nelle spalle e lateralmente fin sotto all'e-

stremità della pellegrina, riunito con piegatura nella parte della schiena.

Art. 3. Le sorelle inservienti hanno la veste come le religiose ed invece del colletto porteranno una camicetta che sporga al di fuori nel collo circa due dita con due bottoncini bianchi. La cuffia sarà senza cannelli, ma invece con falda inamidata di circa due dita. Sopra la cuffia avranno il velo nero come le religiose.

Art. 4. Inoltre le religiose useranno un nastro di lana rossa che cingendo intorno alla vita scenda dal lato sinistro della cintura fin presso all'estremità della veste. Le calze saranno nere anche per le inservienti e nell' uscir di casa tanto le religiose che le inservienti porteranno un mantello ossia ferrajolo di scotto nero od altro simile, che raccomandato al collo con uncinello coprendo intorno tutta la persona scenda fino all' estremità della veste.

Art. 5. Le religiose professe aggiungeranno un Cuore dorato di circa un' oncia in diametro, avente l' impronta della piaga con gocciole di sangue, e penderà dal collo mediante una sottil catenella simile. Dentro questo cuore si potran tenere delle reliquie di alcun santo o santa , ma chiuse ed in modo che non apparischino. Le sorelle inservienti invece del Cuore metteranno nella professione il nastro rosso co-

me le religiose, ma più stretto, ed un poco più corto.

Art. 6. Tutto questo vestiario nella forma prescritta sarà pulito e composto, semplice e senza vanità, in maniera che sia sempre salva la decenza, il decoro e la modestia la più rigida: su di che la Superiora sarà rigorosa, e non ammetterà pretesti.

CAPO SETTIMO

DELL'ORDINE MATERIALE DELLA CASA.

Art. 1. Le case centrali avranno annessa la Chiesa pubblica in cui si faranno le funzioni proprie della Congregazione.

Art. 2. Ogni casa centrale per quanto si potrà sarà ripartita secondo la diversità degli oggetti. Una parte la più libera e solitaria sarà assegnata per il Noviziato dove abiteranno le novizie con la Presidente o chi per essa. Un' altra parte verrà designata per le professe. La terza sarà per l' esercizianti, dove starà la Direttrice degli Esercizj, con l' inserviente addetta. Di queste tre classi designate ciascuna avrà la stanza libera. Una quarta porzione del locale sarà destinata per l' educande che potranno essere

ripartite in classi, collocandosi le più piccole in cameroni con tende, e le altre in camere distinte. In sito asciuttissimo, arioso e bene ordinato vi saranno le scuole pubbliche per le fanciulle In ogni partita secondo la data divisione vi sarà la Cappella ed altri comodi, onde evitare per quanto è possibile l'uscire dal braccio della casa respettivamente assegnata, ed inoltre vi saranno le camere di ufficio per le incaricate, massime nella casa primaria, essendo che per se anche la Superiora Generale sarà contenta di una sola camera. In ciascun corridojo vi sarà un lampione per tenerlo acceso nelle ore notturne. Nelle case subalterne vi sarà quel sistema e distribuzione adattata alla località; sempre però ed indispensabilmente il sito per le scuole e la Cappella.

Art. 3. In sito adattato si terrà l'orologio, l'orario, ed il campanello per suonare i segni dell'osservanza, i quali si danno alla stesa trattandosi della levata, del pranzo, della cena e del fine del ritiro del dopo pranzo. Per gli altri atti comuni si suoneranno alcuni tocchi.

Art. 4. Alle pareti potranno esservi dei motti spirituali. Nelle porte delle camere al di fuori si terrà l'immagine di S. Francesco Saverio ed il cartellino con il nome della religiosa che vi abita, e la carica se l'ha. Sopra le porte sarà scritto = Viva il Sangue di Gesù Cristo. = Al di den-

tro delle porte delle dette camere vi sarà il foglio delle sentenze dell'umiltà, e l'altro dei spirituali ricordi. La camera sarà religiosamente mobiliata egualmente per tutte senza oggetti di lusso e di vanità. Sono proibiti nelle camere ed altrove le immagini profane ed altre nojosità secolaresche, e si terrà tutto molto assestato e pulito.

CAPO OTTAVO

DELLA CLAUSURA.

Art. 1. Nelle case centrali e presso la porterìa ed in luogo patente si destinerà una camera convenientemente mobiliata per ricevere e parlare cogli estranei, i quali fuori del caso di necessità o utilità o rigorosa convenienza non si condurranno nè si faranno girare nell'interno della casa. La Superiora su tal punto sia vigilante e prudentemente rigida, potendo bastare per l'occorrenze la camera di ricevimento, nella quale neppure permetterà le frequenti visite e le inutili conversazioni anche sotto l'aspetto di spirituali conferenze.

Art. 2. Per le case subalterne l'accorgimento e lo zelo del Congresso e della Superiora determineranno le giuste misure e sistema adattato alle località, e sempre con le accennate cautele. Si avrà sempre in vista che quanto più le religiose

saranno circospette, ed amanti del ritiro, altrettanto crescerà per esse la stima e la fiducia degli altri, e con più frutto promoveranno la gloria di Dio ed il bene delle anime.

Art. 3. All' Ave Maria tutte le religiose dovranno essere in casa, e non si riceverà più alcuno meno il caso di necessità.

Art. 4. Risulta da tutto ciò che è onninamente proibito alle religiose anche delle case subalterne lo ammettere alla mensa persone di diverso sesso benchè attinenti o di altro rapporto, e molto più resta ad esse proibito il dar loro alloggio per passarvi la notte.

CAPO NONO

DELLA LIBRERIA.

Art. 1. In una camera libera ed adattata vi sarà collocata la libreria, in cui si conserverà un assortimento di libri spirituali, vite di santi, lezioni scritturali, istruzioni sopra la Dottrina Cristiana, ed altro simile. Sono affatto esclusi i libri profani, pericolosi o sospetti. Chi visita le case, secondo si dirà, prenda bene in considerazione quanto qui si prescrive, ed estenda la sua vigilanza anche ai libri che le individue potessero aver presso di loro.

Art. 2. Chi ha cura della libreria terrà memoria in scritto dei libri che presta, ed a suo tempo li ritirerà e rimetterà al loro posto cancellando la memoria.

CAPO DECIMO

DELLE AMMINISTRAZIONI.

Art. 1. In ogni casa centrale le amministrazioni saranno distinte secondo la varietà degli oggetti e diversità delle cariche rispettive. Quindi vi sarà l'amministrazione di Chiesa, della casa degli Esercizj e della Comunità ossia Economato, e ciascuna incaricata penserà all'esazione e spese ordinarie relative alla sua amministrazione. Per le spese di qualche rilievo l'amministratrice dovrà interpellare il Congresso. Nelle case subalterne l'amministratrice non potrà arbitrarsi a fare spese notabili a carico dell'amministrazione medesima senza il consenso della Superiora della casa centrale, la quale dovrà sentire nell'occorrenza il Congresso.

Art. 2. Ogni amministrazione avrà un libro dell'impianto de' fondi, ed un altro dell'Economato dove si terrà segnato l'introito ed esito. Le spese saranno documentate con ricevute per quello che si potrà. Tutte le posizioni ultimate, e le me-

morie e documenti saranno conservati in archivio con riparto secondo le diverse amministrazioni, ma dove trattasi d' istromenti ed affari misti, le carte si conserveranno tutte nell'archivio della Vice-Superiora , dove sarà anche la rubricella generale, onde ritrovare con facilità ciò che si cercasse.

Art. 3. A carico dell' Economato andranno tutte le spese di vitto, vestito, mobilio di casa e tutt'altro occorrente.

Art. 4. Quelle che presiedono alle amministrazioni, e le vocali nei Congressi baderanno di non contrar debiti, e quando la necessità lo esiga, si vedrà di far dei risparmi dove potrassi onde pareggiare le partite, ed essendovi sopravanzi effettivi, si accrescerà il numero delle individue onde estendere il bene della gloria di Dio, o si migliorerà il materiale della fabbrica, o l'amministrativo della fondazione medesima, e potranno contemplarsi anche gli oggetti relativi alle scuole, come i premj da distribuirsi alle giovani, ed anche le case dell' Istituto bisognose di ajuto, e come meglio piacerà al Congresso ed alla Superiora Generale.

Art. 5. Tuttociò che provenisse alle religiose per lavori , e donativi a causa delle opere pie sono della Comunità.

Art. 6. I donativi che si facessero alle case, sieno centrali, sieno subalterne, verranno accet-

tati dalle incaricate secondo che saranno fatti o per la Chiesa, o per gli Esercizj, o per la casa. Se trattasi di qualche legato con peso temporaneo, l'accettazione si dovrà fare dal Congresso, e se il peso fosse perpetuo, dovrà accedere il consenso della Superiora Generale e del Superiore ecclesiastico. Lo stesso dicasi, se si tratta di alienazione di beni immobili o preziosi.

Art. 7. In caso di traslazione d'una individua da una casa all'altra, questa porterà seco tutto il corredo personale assegnato alle religiose, quale dovrà essere compito, pulito ed in buono stato. Al resto, come alla vettura, pensa la casa dove la religiosa è diretta. Chi avesse mobilio proprio, potrà portar seco i piccoli oggetti che non formano imbarazzo a giudizio della Superiora alla di cui decisione la religiosa dovrà attenersi senza replica, dando così una riprova di special virtù per il distacco delle cose terrene.

Art. 8. Le spese occorrenti per le visite di regola saranno ripartite con proporzione fra le case visitate. Quelle de' viaggi che dovran fare le religiose dalle case subalterne a causa degli Esercizj di regola andranno a carico delle respettive case subalterne, e se saranno chiamate per qualche congresso, la spesa di viaggio (eccetto il caso in cui dovesse trattarsi della ele-

zione della Superiora Generale) sarà a carico della casa centrale. Se per motivo di salute una religiosa avesse da viaggiare, la spesa del viaggio va a carico della casa da cui parte; al di più pensa la casa dove è diretta; e se questa non potesse, il Congresso della casa centrale penserà a conciliare la cosa. Per altro ogni religiosa con finezza di carità si presterà in simili casi pensando che un giorno potrà avere uguale bisogno dell' altrui carità per se.

Art. 9. Qualora la Superiora Generale conoscesse che in una casa centrale tornasse meglio conto tenere una sola amministrazione, quella degli Esercizj e della Chiesa verrà unita all' Economato.

CAPO UNDECIMO

DELLA SUPERIORA GENERALE.

Art. 1. La Superiora Generale ha la carica ed officio di Madre sopra tutte le figlie della Congregazione, e perciò come tale deve da queste riguardarsi con amore e rispetto. E mentre la medesima secondo il suo ufficio con le opere e con la voce promuove il bene delle figlie affidategli da Dio, sarà ben giusto che queste si mostrino sempre docili ed obbedienti per eseguirne gli ordini ed i consigli.

Art. 2. La Superiora Generale ha la sua residenza in Roma, e dove ella risiede sarà la casa generalizia. La medesima col consiglio del Superiore ecclesiastico è in diritto di eleggersi fra le professe di tutte le case quattro Discrete e tre consultrici, nelle quali deve principalmente risplendere il vero spirito della Congregazione, prudenza ed abilità necessaria al difficile impiego, onde trattare con frutto gli oggetti della divina gloria contemplati nel pio Istituto.

Art. 3. È riservato alla Superiora Generale il traslocare le individue da una casa all' altra e potrà la medesima rimettere al Congresso delle case centrali la formazione delle famiglie in ciascuna casa subalterna.

Art. 4. È parimenti riservato alla Superiora Generale il distribuire e cambiare le cariche.

Art. 5. Potrà la Superiora Generale restringere od estendere le facoltà dei Congressi, e talora per giusti motivi sospenderli.

Art. 6. Si appartiene alla Superiora Generale l' accettazione delle postulanti, e può, se lo crede espediente, darne la commissione al Congresso della casa centrale.

Art. 7. Ogni tre anni, ed anche più spesso se occorre, la Superiora Generale farà la visita delle case, e potra commetterla ad una religiosa professa giudicata idonea e non appartenente

alla casa da visitarsi. La visitatrice, qualunque ella sia, non andrà mai sola, ma avrà seco un altra professa la quale assumerà l'ufficio di Segretaria, o almeno una sorella inserviente che avrà per se anche la Superiora Generale, nel qual caso l'officio di Segretaria della visita sarà esercitato da una delle professe della casa visitata.

Art. 8. Per i luoghi lontani dove non sarà facile l'accedere nominerà una Vice-Superiora speciale con tutte quelle facoltà che giudicherà necessarie per il buon' andamento dell'opera, esigendo dalla medesima un annuale ed esatto discarico di tutto.

Art. 9. La Superiora Generale rimane in carica finchè vive. Mancata a viventi, la Vice-Superiora generale, ossia la Presidente della casa primaria entra provisoriamente al governo di tutta la Congregazione, e datasi la sepoltura al cadavere della defonta, manderà a tutte le case centrali l'avviso perchè celebrato in Cappella un settenario in onore dello Spirito Santo si tenga il Congresso in cui avranno luogo anche le professe delle case subalterne onde deliberare a maggioranza di voti sulla religiosa professa che dovrà proporsi al Congresso della Direzione Generale come riconosciuta la più degna a coprire questa suprema carica dell'Istituto. Se alcuna volesse dispensarsi dal dare il voto, gli ver-

rà accordato, purchè vi sia in Congresso un numero sufficiente di vocali.

Art. 10. Seguita nelle case centrali la scelta, e fatto di tutto il registro nel libro de' Congressi, si scriverà in una schedola il nome della religiosa, e sottoscritte tutte le vocali con la data del giorno, mese ed anno, verrà sigillata, e scrittovi al di fuori. = Per l'elezione della Superiora Generale, casa di N. = si manderà con sopra foglio alla Segretaria Generale la quale ragunatele tutte fra un anno, ed anche prima se si potrà, verrà convocato dalla Vice-Superiora Generale il Congresso di tutte le professe della casa primaria, dove compito già il settenario in onore dello Spirito Santo, alla presenza del Superiore ecclesiastico aperte e registrate le schedole, passeranno a bussolo tutte le proposte e presentate, e quella che avrà la maggioranza di voti sopra la metà sarà l'eletta.

Art. 11. Se il numero delle professe nella casa primaria fosse minore di diecinove, si chiameranno in sussidio le Religiose incaricate delle case più vicine.

Art. 12. Anche le case fuori dell'Italia potranno mandare la loro schedola, e dovrà valutarsi come le altre, ma se ritardano notabilmente, non saranno d'attendersi, come non dovranno attendersi le altre, passato che sia l'anno dalla morte della Superiora Generale.

CAPO DUODECIMO

DELLE CARICHE NELLA CASA PRIMARIA E NELLE CASE CENTRALI.

Art. 1. Nella casa primaria e nelle centrali saranno elette e nominate alle cariche sette religiose professe delle più idonee e proporzionate agl' officj.

Art. 2. Una di queste sarà Presidente, la quale benchè non abbia alcuna ingerenza nel governo, attenderà però al buon ordine in modo da non permettere abusi contro la Regola e sistema della Congregazione. Avrà cura delle novizie e dell' inferme della Comunità, e supplirà alle cariche vacanti o intermesse per l' assenza dell' incaricate.

Art. 3. Un' altra avrà il titolo e la carica di Superiora a cui è affidato il governo della religiosa Comunità; baderà all' orario, dirigerà gli atti comuni, darà le opportune licenze, avrà la cura speciale delle sorelle inservienti, vigilerà sul buono andamento delle opere pie e farà quant' altro la Regola gli attribuisce, o dovrà eseguire.

Art. 4. Un' altra sarà col titolo e con la carica di Vice-Superiora, la quale supplirà alla Superiora assente, ed avrà cura della Libreria, dell' Archi-

vio, e sosterrà la carica di Segretaria. Quindi spetta alla medesima il registrare di ordine del Congresso le risoluzioni, ed in altro libro distinto nome, cognome, genitori, patria, giorno, mese ed anno in cui ciascuna giovane è nata, viene ammessa al probandato, noviziato e professione; e di darne notizia alla Segretaria generale perchè anch'essa d'intelligenza della Superiora Generale registri tutto nel libro a ciò destinato; e con l'istesso metodo registrerà in altro libro la morte delle individue. Resta finalmente affidato alla Vice-Superiora l'educandato.

Art. 5. Un'altra religiosa avrà la carica di Direttrice della publica scuola, e baderà all'ordine della scuola ed al profitto della scolare delle quali terrà esatto registro.

Art. 6. Un'altra avrà la carica di Direttrice dei santi spirituali Esercizj, prenderà tutta la cura di tener bene ordinato e netto il locale destinato per l'esercizianti a cui assisterà con somma carità e premura, provvedendo a tutto ciò che potesse bisognare e render soavi ed utili i spirituali Esercizj. In libro a parte terrà il registro di quelle che avranno atteso ai santi spirituali Esercizj, l'epoca, e ciò che di edificante fosse occorso. La medesima avrà la direzione della Dottrina Cristiana.

Art. 7. Un'altra avrà la carica di Sagrestana e

di Direttrice delle sacre funzioni. Provvederà alla somma pulizia e decoro della Chiesa, e dirigerà le Congregazioni.

Art. 8. Finalmente vi sarà un' altra con la carica di Economa, a cui è affidata l' amministrazione dei beni della casa. Questa provvederà ai bisogni della Comunità, ed avrà cura della Guardarobba, dei lavori, della pulizia e mantenimento del vestiario, delle supellettili, mobilio ed utensili

Art. 9. Alle sopra indicate religiose, le quali vengono comprese sotto il nome di Dirigenti, verranno assegnate tante altre religiose in ajuto, quante ne occorreranno per l' esatto disimpegno dei respettivi officj. Le addette alla scuola, all' educandato ed alla Dottrina Cristiana avranno il titolo di Maestre.

Art. 10. È da notarsi che nella casa primaria le quattro prime cariche vengono conferite per ordine alle quattro Discrete, e le altre alle tre Consultrici.

Art. 11. Inoltre la prima di queste Dirigenti sarà Vice-Superiora Generale, la seconda Procuratrice Generale, la terza Segretaria generale, la quarta Annalista.

Art. 12. Le religiose come sopra incaricate nella casa primaria potranno ottenere dalla Superiora Generale di farsi rappresentare da altra

religiosa in ciò che è officio di casa ed opere pie, non però se trattasi della Direzione generale.

Art. 13. Finalmente una delle religiose provette e savie sarà nominata all'officio di Portinara, ed avrà in ajuto una sorella inserviente.

CAPO DECIMOTERZO

DELLE CASE SUBALTERNE.

Art. 1. Ogni casa centrale ha delle case subalterne nel circondario della città, o altrove. In queste case saranno due o più religiose addette alla pubblica scuola di lavori, leggere, scrivere, insegnamento della Dottrina Cristiana, ed altre opere pie proporzionate alle diverse località, e secondo il numero delle religiose che vi saranno.

Art. 2. In queste case verrà nominata la sola Presidente, alla quale resta affidata la cura spirituale e temporale della casa a cui è destinata, e ne risponderà alla casa centrale, ed occorrendo alla Superiora Generale.

Art. 3. Le Religiose aggiunte alla Presidente dipenderanno dalla medesima come Superiora loro immediata.

CAPO DECIMOQUARTO

DEL CONGRESSO DELLA DIREZIONE GENERALE.

Art. 1. La Superiora Generale convocherà il Congresso della Direzione generale tutte le volte che lo crederà opportuno, e dovrà essere presieduto dal Superiore ecclesiastico, o da chi per esso.

Art. 2. Resta riservato al Congresso della Direzione generale: 1°. La spiegazione di qualche punto di Regola su cui insorgesse difficoltà. 2. L'apertura o chiusura di qualche casa centrale o subalterna. 3°. L'ammissione di una novizia alla professione o la dimissione di una professa per gravissime cause e quando non vi fosse altra maniera di provvedere; nel che si dovrà procedere con molta maturità di consiglio, tanto se si tratta di religiose, quanto delle sorelle inservienti. 4°. Rimane finalmente riservato al Congresso della Direzione generale quant' altro la Superiora Generale vorrà attribuirgli.

Art. 3. Le quattro Discrete con la Superiora Generale sono le vocali del Congresso della Direzione generale, e gli affari saranno conclusi a maggioranza di voti. Mancando una delle Discrete, entrerà a dare il voto una delle Consultrici per ordine, ed allora la più anziana tra le professe

della Casa primaria passa per quel caso ad essere Consultrice.

Art. 4. Le Consultrici daranno il loro parere, senza però il diritto di votare se non nel caso suddetto.

CAPO DECIMOQUINTO

DEL CONGRESSO DI COMUNITA'.

Art. 1. Si terrà il Congresso di comunità nella casa primaria o centrale ogni volta che il bisogno l'esigerà, e verrà intimato dalla Superiora dopo il pranzo, rese che sieno le azioni di grazie.

Art. 2. Nei Congressi hanno luogo le religiose professe residenti; ma potranno essere invitate dalla Superiora anche le altre professe che si trovano nelle case subalterne, o alcune o tutte, secondo i casi.

Art. 3. Le religiose potranno deliberare nelle cose ordinarie anche senza Congresso formale, ossia scritto, riservandosi questo per gli affari di maggior rilievo, ed in tal caso il Congresso sarà registrato nel libro, e firmato dalle congregate. Gli affari saranno conclusi per votazione secreta a maggioranza di voti.

Art. 4. Si dà principio al Congresso con l'Antifona: *Veni Sancte Spiritus*: Versetto: *Emitte* ed

orazione *Deus qui corda fidelium*, con un *Ave*: *Sedes Sapientiæ, ora pro nobis*. Si chiude con l'*Agimus*.

Art. 5. Spetta al Congresso 1°. Il decidere se debbasi o no ammettere alla vestizione e noviziato una probanda, e se la novizia meriti di essere ammessa alla professione, come si è spiegato altrove; 2°. Il fare dei rilievi sull'apertura o chiusura di qualche casa subalterna da sottomettersi al Congresso della Direzione generale, e quanto all'apertura (come nel doversi aprire una casa centrale) si baderà che vi sia in scritto il decreto dell'Ordinario, sotto la di cui giurisdizione, salve le presenti Regole, rimane la casa e le opere pie; e di più che il locale sia libero, adattato all'oggetto, e sufficientemente mobiliato: inoltre che vi sia una dote sufficiente per il mantenimento di due maestre almeno, ed infine che v'intervenga l'atto legale; 3°. La formazione dell'orario adattato secondo la circostanza dei tempi e de' luoghi; 4°. L'accettazione delle giovani educande, e la decisione se in una certa età debbano rimandarsi alle loro case, o ritenersi in convitto, ovvero nella casa degli Esercizj. Non si prenderanno per altro se non hanno compiti gli anni cinque; 5°. Il determinare le diverse mute dei santi Esercizj, ed il fissare il giorno d'introduzione, avvertendo che la Direttrice degli Esercizj può

accettare fino a tre Esercizianti senza l'intesa del Congresso, e che basta che ne faccia intesa la Superiora e l'Economa; 6. Il trattare delle opere pie e del modo di ordinarle; 7°. Sono parimenti rimesse al Congresso le questioni o altro che riguarda, doti, e le Amministrazioni delle case subalterne. Dicasi lo stesso allorchè si tratta di determinare la dozzina da pagarsi dalle giovani educande, e degli alimenti che devono soddisfarsi dalle probande, novizie ed esercizianti; 8°. Finalmente il Congresso delibera su di tutt'altro che resta espresso nelle presenti Regole e su ciò che la Superiora Generale gli attribuisce.

CAPO DECIMOSESTO

DELLA VISITA DELLE CASE DELLA CONGREGAZIONE.

Art. 1. La Superiora Generale o per se o per mezzo di altre religiose professe farà la visita di tutte le case centrali, ed anche subalterne, se lo crederà espediente.

Art. 2. Nel tempo di visita farà l'ascolto segreto di tutte le religiose, cominciando dalle inservienti fino alla Presidente. Esaminerà il locale, le opere pie, le scuole, l'amministrazioni, il guardarobba, la libreria, gl'inventarj, l'archivio e tutt'altro che meriti osservazione. Mentre la

Visitatrice procede in tali diversi esami ed ispezioni, anderà di mano in mano notando ciò che merita rilievo, miglioramento ed emendazione: farà occorrendo delle permute delle individue, archivierà le posizioni da conservarsi, ed in fine riunirà il Congresso di visita, ed in esso prescriverà ciò che crederà opportuno per il buon andamento della fondazione, delle opere pie e dell' osservanza. Potrà la Visitatrice secondo i casi, lasciare anche aperta la visita per terminarla a cose mature.

Art. 3. La visita comincia e si apre con un giorno di spirituale Ritiro, e si chiude col *Te Deum* in Cappella. La chiusa è sempre dopo il Congresso di visita, nel qual giorno è permessa una cosa di più a pranzo. Non sono determinati i giorni nei quali deve compirsi la visita, e la Visitatrice v' impiegherà quel tempo che vedrà necessario.

Art. 4. La Superiora della casa centrale in ciascun anno, ed anche più spesso se occorre farà la visita nelle case subalterne a lei soggette, deputando a quest' officio una religiosa idonea in caso di sua impotenza. Il metodo di tali visite è presso a poco lo stesso di quello che è prescritto per la visita che fa la Superiora Generale e dovrà la Visitatrice dare di tutto discarico al Congresso della casa centrale ed alla Superiora Generale.

CAPO DECIMOSETTIMO

DELLE INFERMITA' E SUFFRAGJ.

Art. 1. Nelle nostre case non si costuma di tenere infermeria, ma ciascuna inferma, meno casi che meritassero eccezione, starà nella propria camera.

Art. 2. La Presidente procurerà che le religiose destinate all'assistenza delle inferme vi si adoprino con tutta la premura, e con ogni finezza di carità, e che si prestino di giorno e di notte, se occorre, in ajuto delle inferme. Avrà cura perchè le inferme con frequenza ricevano i SS. Sacramenti, e che siano ad esse apprestati quei conforti che in simili casi sono indicati; avvertendo che le infermità richiamano le inferme e le infermiere all' esercizio delle più belle virtù, ma sopratutto della pazienza che deve in tal tempo spiccare tanto nelle une che nelle altre.

Art. 3. Per l'amministrazione della Communione ed Estrema Unzione, e per tutt'altro nelle case centrali pensa il Confessore di comunità stabilito dal Vescovo, quantunque non sia il Confessore della inferma; nelle case subalterne il parroco sotto di cui è la casa.

Art. 4. Seguita nella casa primaria o centrale la morte di una religiosa o inserviente, ed

anche di una novizia, sarà esposto il cadavere nella Chiesa della Congregazione, dove sarà anche tumulato. Nelle case subalterne, se non vi è Chiesa propria, il cadavere sarà portato alla Chiesa parrocchiale ove avrà sepoltura, quante volte restasse incommodo il trasporto alla Chiesa della casa centrale.

Art. 5. Il funerale seguirà senza pompa alcuna. Si metteranno quattro candele intorno al cadavere, sei arderanno all'Altar maggiore, e nella Chiesa della casa primaria o centrale quattro all'altare di S. Francesco Saverio. Che se per disposizione testamentaria od altrimenti vi fosse da fare un funerale solenne, questo potrà aver luogo in altro giorno, datasi la sepoltura al cadavere.

Art. 6. La Congregazione e precisamente la casa dove muore una individua della medesima, ancorchè novizia, farà celebrare in suffragio della defonta dieci messe lette ed una cantata con esequie. Nelle altre case centrali e primaria si farà applicare una messa, la quale sarà cantata in morte della Superiora Generale. Le religiose poi di tutte le case ed anche le novizie applicheranno tre Officj di morti e tre Comunioni. Le sorelle inservienti benchè novizie applicheranno tre Comunioni e tre visite di Via Crucis.

Art. 7. Perciò la Presidente seguita la morte

di una individua, ne darà immediatamente avviso alla Superiora Generale, la quale farà circolare la notizia per i suffragj.

Art. 8. Le spese che occorressero tanto per la malattia che per il funerale di una educanda saranno a carico dei parenti a cui apparteneva.

CAPO DECIMOTTAVO

DELL' UNIONE FRA LE CASE DELLA CONGREGAZIONE.

Art. unico. Tutte le case della Congregazione si considerano come unite fra loro e formanti un solo corpo, non solo perchè dirette da un medesimo regime esistente nella casa primaria, come risulta da ciò che si è detto, ma ancora perchè tutte debbono concorrere come meglio possono all' avanzamento dell' opera in proporzione delle forze respettive e bisogni della Congregazione, avendosi in vista, con preferenza e predilezione, il bene generale della medesima e della maggior gloria di Dio. Le case subalterne si considerano come altrettante case filiali alle quali dalle case centrali si spediscono le religiose a fare del bene, e le case centrali sono come fonti diramati dalla casa primaria in varie parti, onde facilitare il bene stesso. Quindi tutti li membri debbono essere di un cuor solo e di un' anima sola, intenti tutti a santificarsi e santificare gli altri.

PARTE SECONDA

Del metodo di vita religiosa delle Adoratrici.

CAPO PRIMO

CONDOTTA MORALE DELLE RELIGIOSE.

Art. 1. Ciascuna religiosa deve frequentemente riflettere che è stata da Dio chiamata a questo Istituto per santificarsi con quei mezzi che la bontà di Dio gli presenta nello stato abbracciato, e che non sono rapporti soltanto, ma doveri da soddisfarsi con Dio, con se stessa, con la Comunità e coi suoi prossimi. Quindi di proposito e con fermezza di spirito deve attendere a tener monda la propria coscienza, a mortificarsi specialmente colla rinunzia del proprio giudizio e volontà, e di quelle sodisfazioni che allontanano dalla retta e sicura strada del Calvario, studiandosi di avanzarsi ogni dì più nell' acquisto della virtù, e nel voler vivere solo per adempire la divina volontà con quella perfezione che si compie in Cielo.

Art. 2. Nel parlare sarà umile, urbana, cortese, disinvolta e santamente allegra. Conserverà

l' aria di modestia, di riservatezza, di decenza, e di contegno proprio dello stato religioso. Sarà caritatevole, usando con tutti col vero spirito di Gesù Cristo. Quelle che sono addette alle opere pie vi si adoprino con ogni tratto di amorevolezza, si mostrino affezionate con le giovani senza parzialità di sorta, e procurino di rendere alle medesime piacevole la via della virtù.

Art. 3. Tale sia la vita di ogni religiosa, che ispiri edificazione ad ogni classe di persone, in qualunque tempo e luogo, ricordandosi tutte che per condurre le anime ai fonti di salute e di vita debbono più colle opere che colle parole farsi ad altre maestre e modello.

Art. 4. Ogni religiosa sarà pronta ad occuparsi dove l'ubbidienza la chiama con animo grande e generoso, diffidando sempre delle proprie forze, e riponendo tutta la fiducia in Dio da cui deriva ogni bene. Si ricordi ognuna di ricorrere spesso a Dio con l' orazione, e con frequenti giaculatorie ed aspirazioni implori dal Padre celeste per i meriti del divin Sangue speciali soccorsi per ben corrispondere alla vocazione.

Art. 5. Dovrà ciascuna avere sommamente a cuore l' avanzamento della Congregazione , il buon ordine, la pace della Comunità , l' esatta osservanza della Regola, e tutto ciò affinchè da ciascuna e da tutte ne torni a gloria di Dio ed onore al Sangue del divino Agnello.

Art. 6. Si guardino le religiose dagl' inganni del comun nemico, il quale con mille arti cerca di distoglierle dall' intrapresa carriera, di rompere la pace, di angustiare lo spirito e di abbattere le forze per diminuire, se non altro, il bene istesso che stanno facendo. La fedeltà a Dio ed alla Congregazione nelle cose anche minime assicura la grazia , la perseveranza ed il premio eterno.

Art. 7. Che se una religiosa si rendesse insubordinata, ed anzichè edificare menasse vita reprensibile, non dovrà gravarsi se la Congregazione prenderà quelle misure dispiacevoli che non si vorrebbero giammai.

CAPO SECONDO

DELLA DIVOZIONE AL PREZIOSO SANGUE.

Art. 1. Le religiose avranno sommamente a cuore la divozione al prezzo inestimabile di nostra salute, al Sangue preziosissimo di Gesù Cristo, e procureranno di accendere in altri l'amore, la tenerezza, l'affetto, la riconoscenza per sì inestimabile tesoro.

Art. 2. Quelle che sono libere dagli offizj e le novizie avranno ogni dì il tempo assegnato per l' ora di adorazione al prezioso Sangue. Le altre

potranno pratticare questa divozione, anche a riprese, nel decorso del giorno senza attendere se l'ora è compita o no, e potranno andar considerando ripartitamente le sette principali effusioni del prezioso Sangue, e pregare secondo sta espresso nelle sette offerte del Sangue divino all' Eterno Padre, come suol pratticarsi in tempo di scuola.

Art. 3. Procureranno le religiose che tutte le frequentanti le opere pie vengano ascritte alla pia Unione del prezioso Sangue, onde partecipino delle indulgenze e beni spirituali che in essa vi sono.

CAPO TERZO

DEGLI ATTI COMUNI.

Art. 1. Le Religiose dovranno ogni mattina assistere alla santa Messa, la quale nelle Case centrali verrà accompagnata dalla recita della Coroncina del prezioso Sangue.

Art. 2. Parimenti nelle case centrali avrà luogo in ogni giorno mezz' ora di meditazione in comune con le preci, e si farà, potendosi, avanti Gesù Sagramentato. La colazione si prenderà in silenzio nel Refettorio. Un quarto prima del pranzo si darà il segno per l'esame di coscenza, e quelle che sono occupate lo fanno dove si trovano, le altre si ritirano in camera.

Art. 3. Al mezzo giorno al segno che verrà dato, si uniranno nella Cappella o in Coro ove reciteranno le preci consuete con i cinque salmi della Madonna, se pure per questi non facesse comodo di assegnare altro tempo.

Art. 4. Nel tempo del pranzo alla prima tavola vi è la lettura spirituale che non sarà mai dispensata. Comincia, data che sia la benedizione, e mentre tutte sono a loro posto, con una breve lezione sopra la vita di Gesù Cristo; prosiegue con quella = degli Esercizj di perfezione del P. Alfonso Rodriguez = e si chiude con la lettura del Martirologio. Letto il Martirologio succede il rendimento di grazie. Tutte della religiosa Comunità che san leggere, per giro dalla prima all' ultima un giorno per ciascuna, meno casi di eccezione, si presteranno per la suddetta lezione come per quella della cena. Nella seconda tavola, benchè non vi sia la lezione, dovrà come nella prima osservarsi perfetto silenzio.

Art. 5. Dopo il pranzo vi sarà la ricreazione ed in tal tempo le sorelle inservienti le quali si sono già cibate , attendono al disbrigo di loro faccende in Refettorio ed in Cucina, e coadjuveranno anche le religiose , se la Superiora lo crederà espediente. Per il pranzo e la ricreazione si stabilisce per ordinario un' ora e mezza, ed un' ora e un quarto per la cena e ricreazione. Più breve potrà essere il tempo nelle case subalterne.

Art. 6. È d'avvertirsi che la lezione spiri tuale la qua le si fa durante la cena sarà tutta sulla vita de'santi e sante, e di quelle particolarmente che sono più adattate alla nostra vocazione. Ma in tempo degli Esercizj di Regola si leggerà mattina e sera la vita o le lettere di S. Francesco Saverio, e nelle diverse mute degl'Esercizj per le donne estranee si leggerà mattina e sera la vita di qualche santa adattata alle medesime.

Art. 7. Dopo la ricreazione, che segue al pranzo, vi sarà un tempo di ritiro più o meno lungo secondo la varietà delle stagioni (si noti peraltro che le religiose addette alla scuola dal Novembre al Febbraro sono dispensate dal ritiro, ed abbrevieranno, occorrendo, la ricreazione per esser pronte alla scuola). Finita la ricreazione della sera, tutte anderanno in silenzio in Coro o Cappella per l'esame di coscenza e preci, e quindi al riposo, che sarà, di ore sette continuate o interrotte secondo le stagioni, benchè nell'orario sieno assegnate ore otto; e non sarà permesso in quel tempo il trattenersi a parlare senza necessità, e molto meno di entrare nell'altrui camera, il che è sempre vietato anche in altre ore, se non vi sarà espressa licenza.

Art. 8. Nelle case centrali quelle religiose che non sono occupate nelle opere pie, recite-ranno in Coro nelle ore stabilite l'uffizio del-

la Madonna, assisteranno alle funzioni di Chiesa, e nelle ore che rimangono libere si occuperanno nei lavori occorrenti per la Comunità, e verranno distribuiti ed assegnati dalla Superiora. Le religiose poi che sono addette alle opere pie potranno unirsi alle altre in uno o più dei detti esercizj di pietà, purchè non manchino ai loro propri doveri, i quali sono onninamente da preferirsi.

Art. 9. Per le case subalterne verrà determinato l'orario dal Congresso della casa centrale da cui dipendono, e dovrà essere concepito in modo che nelle case subalterne non manchi l'assistenza alla S. Messa, una mezz'ora di meditazione in comune, l'esame di coscenza, le preci del mezzo giorno e della sera, la recita dei cinque salmi della Madonna, ed una breve lettura spirituale nell'ora del pranzo e della cena, facendo perfetto silenzio per il tempo che vi rimane, onde si conservi per quanto si può l'uniformità e lo spirito dell'Istituto.

Art. 10. Nell'ultimo Venerdì del mese applicheranno tutte al giorno di ritiro in preparazione alla morte, e le sorelle inservienti avranno in tal giorno mezz'ora di dottrina e mezz'ora di lezione spirituale con analoga spiegazione.

Art. 11. Nell' Ottobre le religiose con le altre di Comunità anche delle case subalterne attenderanno per otto giorni ai SS. Spirituali Esercizj, per quanto si può, nella casa centrale, ed il Congresso deciderà se possano tutte riunirsi in una muta, o debbano ripartirsi in più.

CAPO QUARTO

DELLA CONFESSIONE E COMMUNIONE.

Art. 1. In ogni casa centrale come nella primaria vi sarà un Confessore deputato dall' Ordinario del luogo. Se poi per giusti motivi una religiosa stimasse di andare da un altro, sarà in sua piena libertà, sempre però con intelligenza della Superiora, da cui prenderanno consiglio quanto alla scelta. Nelle case subalterne vedrà la Superiora qual metodo debba adottarsi. La medesima sarà benigna in questo punto, ma anche cauta perchè non abbiano a derivare dispiacevoli conseguenze.

Art. 2. Le religiose si accosteranno al Sagramento della Penitenza d' ordinario una volta la settimana, e procureranno di profittare di questo sagramento per assodarsi sempre più nella virtù, scansando le inutili prolissità come ancora la precipitazione.

Art. 3. La Communione è rimessa all' arbitrio del Confessore a cui sarà a cuore di darla frequente più che sia possibile, ed anche giornaliera, giovando molto alle religiose il vivere unite a quel divin Signore che è tutto per noi. Poichè unite a Gesù facilmente saranno unite fra loro stesse coi legami di scambievole carità; e goderanno quella pace e concordia che non solo è frutto di tal sacramento; ma la più doverosa, ed utile preparazione per riceverlo.

CAPO QUINTO

DELLA VITA COMUNE.

Art. 1. Nella nostra Congregazione è prescritto il sistema di vita comune. Quindi dovrà evitarsi ogni singolarità nel vestiario, nella mensa e nella camera, ed ogni religiosa avrà quell' acconcio che verrà stabilito dal Congresso da provvedersi per tutte egualmente senza parzialità.

Art. 2. Che se una religiosa volesse pensare al corredo a proprie spese, gli sarà permesso, purchè sia il tutto conforme a ciò che è prescritto per le altre.

Art. 3. Chi avesse del proprio mobilio od altri

oggetti, interrogherà la Superiora se possa ritenerli in propria camera o debba tenerli altrove, nè potrà servirsene a talento, onde si mantenga il più che sia possibile l'ordine della vita comune, ritenendosi tali oggetti o mobili come propri della Comunità.

Art. 4. Ogni individua si adatterà al vitto della Comunità senza cercare esenzione o particolarità, meno il caso d'infermità; nè potrà ordinare da se ciò che desidera, ma dovrà, bisognando cose diverse, rivolgersi alla Superiora, o Presidente se l'individua sta sotto la di lei dipendenza, ed essa ne farà intesa l'Economa, la quale con vero spirito di carità provvederà al bisogno.

Art. 5. Il vitto ordinario di Comunità è il seguente. Nella mattina, il caffè od altro adattato all'individua. A pranzo, minestra, lesso, pietanza, formaggio e frutta. A cena, zuppa, pietanza, insalata, formaggio e frutta. Nei giorni di magro e di digiuno si proporzionerà il vitto secondo è prescritto.

Art. 6. È proibito portar via dalla tavola e riservarsi cosa alcuna di ciò che si è passato a mensa, e tutto ciò che sopravanza rimane alla comunità. Che se fra giorno occorresse qualche cosa ad una individua, la chiederà alla Superiora o Presidente, come si è detto, ed essa con molta carità ordinerà che sia provisto al bisogno.

CAPO SESTO

DEL SILENZIO.

Art. Unico. A mantenere ed accrescere il raccoglimento di spirito, molto contribuisce il silenzio; quindi verrà questo diligentemente osservato fuori del tempo della ricreazione e del passeggio, parlandosi in altro tempo con voce sottomessa. Peraltro nella camera di ricevimento e nei luoghi più appartati della Comunità si permette di parlare a voce chiara. Sarà poi rigoroso silenzio allorchè la Comunità va e torna dagli atti comuni, come anche in Coro, Refettorio, e la sera dopo l'orazione allorchè sarà suonato il ritiro.

CAPO SETTIMO

DEL SORTIR DI CASA.

Art. 1. Si permette alle religiose ed alle altre di Comunità il sortire di casa, ma nei giorni e nelle ore debite, con moderazione, e col dovuto permesso e benedizione, nè si accompagneranno mai con uomini di qualunque ceto e condizione.

Art. 2. Le religiose professe non potranno mai uscir sole, ma almeno in due. Le novizie e probande dovranno essere accompagnate dalla

Presidente o da chi per essa, e procederanno a due a due. Le educande anderanno parimenti a due a due, e saranno accompagnate da una delle Maestre addette. Nelle case subalterne potrà darsi il permesso che una religiosa sorta in compagnia di una donna proba.

Art. 3. Nel sortir di casa si eviteranno le strade troppo remote o troppo frequentate, e sarà bene di diriggere il passeggio a qualche Chiesa o Santuario.

Art. 4. Non è permesso alle religiose lo andare nelle case particolari, benchè di parenti, senza special licenza della Superiora a cui si rimette il giudicare se convenga di dare tal permesso, e trovatolo indicato, gli assegnerà la compagna, e gli darà quelle istruzioni che crederà opportune. Dicasi lo stesso in proporzione delle probande, novizie ed educande. Chi dovesse viaggiare per visitare i propri parenti abbisogna della licenza della Superiora Generale o di chi per essa, ed in qualche estremo caso del Congresso, a cui si rimette lo assegnar la compagnia, e farà il viaggio a proprie spese.

PARTE TERZA

Delle Opere pie.

CAPO PRIMO

DELLE SCUOLE.

Art. 1. È per la Congregazione importantissimo oggetto e di sommo interesse l'istruire le fanciulle nelle pubbliche scuole per dirigerle nella vita cristiana e renderle capaci di formare un giorno, con la loro savia condotta, la consolazione delle respettive famiglie. Questo è il campo più esteso dal Signore affidatoci, e che ha per frutto la salvezza delle anime redente col divin Sangue. Quivi le figlie dell'Istituto debbono rivolgere sotto la guida dell'ubbidienza il loro zelo ed industria, riflettendo che in tale esercizio e coltura potranno meritarsi eterna e copiosa mercede. Oltre di che non sarà difficile che nel ben guidare le giovanette, ne assicurino la vocazione secondo il divin volere.

Art. 2. Le nostre scuole saranno del tutto gratuite. Si ammetteranno le fanciulle (esclusi li ma-

schi di qualunque età) compito che abbiano gli anni quattro, e saranno anche ricevute le grandi, purchè sieno docili e sottomesse al sistema della scuola.

Art. 3. Le concorrenti alla scuola, se lo richiede il bisogno, saranno distribuite in tre classi, suprema, media, infima, e se si può in diverse camere secondo l'età, abilità e lavoro.

Art. 4. La scuola tanto della mattina che del giorno durerà tre ore. Nell'inverno potrà abbreviarsi di mezz'ora quella del dopo pranzo, se occorre.

Art. 5. Le Maestre dovranno trovarsi presenti all'ingresso delle scolare alla scuola, e nella scuola non le lasceranno mai sole. Faranno osservare il silenzio, e procureranno di render piacevole la scuola con la varietà la quale può ottenersi col seguente metodo, meno qualche cambiamento che la Direttrice credesse indicato.

Art. 6. Si assegna mezz'ora per l'ingresso. Le scolare di mano in mano che vengono, genuflettono d'innanzi all'immagine di Maria Santissima, che è nella scuola, dicono un'Ave alla B. V. ed un Gloria al prezioso Sangue, e baciata la mano alla Maestra vanno al loro posto e prendono il lavoro, o si rivedono la dottrina cristiana da recitare. Alla mezz'ora datosi il segno tutte genuflettono, e la Maestra dice l'*Actiones* con un'Ave,

il versetto = *Sedes sapientiæ ora pro nobis* = e la giaculatoria, *Eterno Padre ec.* Quindi siedono, ed una delle scolare recita il primo mistero della Coroncina del prezioso Sangue. I cinque *Pater* si dicono sotto voce. Il *Te ergo quesumus* si canta. Indi la scolara recita la prima delle sette Offerte del prezioso Sangue all' Eterno Divin Padre e dice il *Gloria* con la giaculatoria *Sia sempre* ec. In seguito la Maestra farà leggere or l' una or l' altra delle scolare stando le altre attente, ed accompagnando con l' occhio la leggenda se si avranno più copie eguali. Di poi si farà scrivere per mezz' ora. I libri dovranno essere sempre sacri. Quelle che non leggono nè scrivono attenderanno al lavoro.

Art. 7. Fra i lavori può aver luogo anche il ricamo, il tessuto, il griccio, ed altro, avendosi sempre riguardo alle circostanze locali, ed al bisogno delle scolare, le quali dovranno abilitarsi nelle cose più necessarie, e poi gradatamente nel resto.

Art. 8. Dopo la scrittura si recita il secondo mistero, e la seconda delle sette offerte, come si è detto di sopra, e quindi mentre tutte lavorano si recita la dottrina, e la maestra andrà facendo delle brevi ed adattate dilucidazioni affinchè le giovani intendano ciò che imparano, chiedendo conto di ciò che hanno inteso per

rilevarne il bisogno ed il profitto. In modo speciale procureranno d'istruire e apparecchiare le fanciulle a ricevere con frutto i santi Sagramenti. Di poi, proseguendo il lavoro, si recita il terzo mistero e la terza delle sette offerte, e presso il fine della scuola al segno che verrà dato, il quarto mistero, e la quarta delle sette offerte. Mentre si riassettano i lavori si canta qualche versetto del *Viva viva Gesù*, e tutte genuflesse, la Maestra dirà l'*Agimus*, e data a tutte la benedizione le rimanda a casa a riprese, se occorre, ed in silenzio, raccomandando a tutte che vadano con modestia, e non si fermino per le strade.

Art. 9. Al dopo pranzo nella mezz'ora d'ingresso, quelle che sanno leggere si rivedono la lezione della storia sacra, le altre riprendono il loro lavoro, e datosi il segno, e dettosi l'*Actiones* come nella mattina, si recita il quinto mistero della coroncina e la quinta delle sette offerte. Indi quelle che debbono imparare i conti avranno mezz'ora di lezione. In seguito lavorando tutte si dà per mezz'ora lezione d'istoria sacra a domanda e risposta, e la Maestra esiggerà dalle più grandi che ripetino anche a senso ciò che hanno imparato, e vi farà qualche pia riflessione per bene informarle nel costume. Quindi si recita il sesto mistero con la sesta delle sette offerte come sopra, e presso il

fine della scuola il settimo, e dettasi una terza parte di rosario si termina con l' *Agimus* come nella mattina.

Art. 10. Se per leggere e scrivere occorresse più di mezz' ora , è ciò rimesso alla Maestra direttrice: ma a facilitare l' istruzione potranno essere scelte delle scolare più capaci , le quali con riparto di scolare si prestino per l' insegnamento: e con ciò si avrà anche il bene di promuovere una santa gara fra le scolare istesse; oltre a che, meglio si formeranno e si proporzioneranno, e addiverranno senza avvedersene più giudiziose e posate.

Art. 11. Nel Sabato si farà al dopo pranzo la ripetizione della dottrina e della storia, e le scolare poste in circolo si avvicenderanno dalla prima all' ultima le interrogazioni e risposte. In seguito verranno istruite nelle buone creanze, e nella pratica della virtù e le Maestre vi impiegheranno quel tempo che vedranno necessario. Il tempo che rimane si impiegherà nel lavoro.

Art. 12. Se sarà conciliabile e vi sarà comodo, le scolare la mattina prima di tornare a casa ascolteranno unite la S. Messa, e nelle case centrali potranno le scolare assistere alle funzioni di Chiesa, ma in modo che non abbiano a perdere la scuola e possano essere in casa prima dell' Ave Maria.

Art. 13. Una volta al mese almeno le scolare si accosteranno ai Santi Sagramenti, lasciandosi in libertà la scelta del Confessore. Ma chi non l' avesse, potrà profittare di quei Confessori che si prestano per un' opera così santa, vigilando le Maestre perchè il tutto segua con vero spirito di religione.

Art. 14. Si darà vacanza nel Venerdì ed in tutte le feste anche di special divozione del luogo e della Congregazione; così anche in altri giorni consueti, e dal 28. Settembre fino a tùtto il due di Novembre.

Art. 15. In Settembre prima di darsi le vacanze si farà il saggio e l' esame intorno al profitto delle scolare, tanto rapporto ai lavori quanto rapporto a ciò che avranno imparato a memoria nell' anno scolastico, e si potranno in tale occasione tenere anche le così dette dispute ed esami sopra la Dottrina Cristiana e Storia sacra.

Art. 16. In fine si distribuiranno i premj con proporzione, equità ed imparzialità, assegnandosi il primo e secondo premio a chi lo merita; e sarà anche soggetto di premio la buona condotta delle fanciulle, e la frequenza alla scuola. Il Congresso poi deciderà se tale esame e premiazione debba farsi in pubblico od in privato, e verranno su di ciò interpellate le respettive Maestre.

Art. 17. Le Maestre si guarderanno dall'obbligare con mezzi violenti le scolare ad intervenire alla scuola, e di punire i difetti con minacce, ingiurie o soverchio rigore, ma useranno invece, per correggerle, tutte le industrie di carità e zelo usate dai santi, inducendole all'emendazione per amor della virtù e per timor di Dio. Potrà quindi talora separarsi una ragazza dalle altre, o metterla all'ultimo posto, o mandarla a far breve orazione, o a baciare le piaghe del Crocifisso, o indurla a domandare perdono alle altre scolare, e cose simili; avvertendo che tali prattiche non seguano con tanta frequenza perchè non si rendano usuali e meno utili. Sarà anche ottimo partito se talora terminata la scuola e rimandate le scolare, ritenendo quella che mancò, gli si faccia in privato una materna correzione, consigliandola ad espiare la sua mancanza in casa ed in privato con qualche volontaria penitenza, p: e: di recitare tre Ave colle braccia aperte, o col baciare più volte la terra, e simili, chiedendogli poi conto della mortificazione fatta, e se si sente più contenta, animandola quindi ad essere in appresso più buona e virtuosa. In qualche caso giova anche di portar la giovane a confessarsi dopo di averla disposta al pentimento ed emenda. È poi affatto proibito alle Maestre il percuotere le

scolare o dar loro penitenze indiscrete, come il farle stare troppo in ginocchio, e simili. Che se coi detti mezzi non si ottenesse l'intento, si pregheranno i genitori di trattenersi dal mandare la giovane alla scuola almeno finchè non siasi emendata.

Art. 18. Viene proibito a tutte le scolare indistintamente il toccarsi fra loro, l' insultarsi o motteggiarsi, e tutt' altro che potesse essere contrario al buon costume e civiltà, e le Maestre avranno cura dell' osservanza di questo articolo come di somma importanza, e non permetteranno il minimo abuso in contrario. Quindi in scuola inculcheranno opportunamente la modestia, la compostezza e lo scambievole rispetto da usarsi sempre e dovunque.

Art 19. Da tutto ciò si rileva come la Maestra debba attemperarsi vincendo se stessa ove trovasse difetto. Baderà quindi a non rendersi responsabile dinanzi a Dio operando per antipatìa o simpatìa. Eviterà ogni parzialità o particolare affezione, come anche la negligenza nell' agire, la noncuranza e la freddezza. In una parola la Maestra sia eguale con tutte, e le scolare veggano in essa una madre tenera affezionata e premurosa del loro profitto.

CAPO SECONDO

DELLE EDUCANDE.

Art. 1. Le educande vivono del tutto separate dal resto della Comunità a cui solo si uniranno per gli atti comuni ai quali dovranno intervenire. Staranno sotto la vigilanza ed all'obbedienza della Direttrice per esse assegnata, ed avranno l'orario distinto e proporzionato per gli esercizj di pietà e d'istruzione.

Art. 2. L'istruzione relativa alle medesime sarà 1°. nella Dottrina Cristiana, nell'esercizio della meditazione e preghiere, e nello studio di moderare e frenare le proprie passioni per l'acquisto della santa virtù; 2°. nelle regole e prattiche di civile educazione; 3°. nel leggere, scrivere, far conti, e nel metodo di tenere ordinata un'amministrazione domestica; 4°. nei lavori donneschi di ogni sorta, proporzionati alle stesse educande, non omettendo i più necessari e più comuni; 5°. nelle faccende domestiche e nel regime di una casa secondo il grado delle stesse educande. In una parola le giovani educande saranno formate ed istruite in modo che a suo tempo sappiano con saviezza e maturità stare al governo di una famiglia, e sostenere con profitto e secondo lo

spirito di Gesù Cristo i pesi del proprio stato e vocazione, ed anche sappiano stare e vivere in Comunità religiose, se Iddio le chiama a tal genere di vita. Secondo l' opportunità e circostanze locali, desiderio dei genitori e talento delle giovani, daransi istruzioni di lingue, suono e canto, ma non si ammetteranno mai uomini per istruttori, nè si permetterà mai scuola di ballo.

Art. 3. Una volta la settimana si accosteranno le educande al Sagramento della Penitenza, rimettendosi la Comunione al giudizio del Confessore. Nell' ultimo Venerdì di ogni mese attenderanno unitamente al ritiro in preparazione alla morte, ed in ogni anno ai santi spirituali Esercizj, avvertendo che se le educande saranno in numero sufficente, potranno gli Esercizj essere distinti da quelli di comunità, ovvero render comune la meditazione, e farsi una riforma giornaliera per le religiose, ed un' altra per le educande.

Art. 4. Con devote prattiche celebreranno le sei Domeniche in preparazione alla festa dell' angelico S. Luigi Gonzaga, non che la festa e l' ottavario dell' Immacolata Concezione di Maria Santissima.

Art. 5. A giudizio del Congresso potranno le giovani educande unirsi alle religiose per

l' officio in Coro nei giorni festivi. Potranno inoltre essere ammesse al turno della lezione in tavola, ed anche essere destinate a coadjuvare nelle feste all' insegnamento della Dottrina Cristiana alle piccole fanciulle, onde assuefarle per tempo ai doveri di una donna cristiana. Finalmente potranno dar saggio bimestrale ed annuale di ciò che avranno appreso, dandosi dei distintivi e dei premj.

Art. 6. Le giovani educande nel sortir di casa avranno per prammatica un abito nero con pellegrina come usano le religiose, ma con francetta di seta nera che gira intorno alla medesima pellegrina, ed in vece del colletto semplice che usano le religiose, lo avranno della larghezza di tre dita circa con ricamo in bianco a traforo inamidato ed aperto dalla parte anteriore. Avranno in capo la cuffia di velo bianco con merletto, di cui faranno uso anche in casa, ed un cappelletto di seta nera col velo, ovvero velo nero che ravvolto sopra le braccia prolunga e scenda sino al ginocchio. Le calzette saranno bianche. In casa potranno vestire anche di colore.

Art. 7. La Direttrice baderà che nel vestiario vi sia la decenza e soprattutto la compostezza, non permettendo quelle attillature che richiamano le giovani alla dissipazione e leggerezza.

CAPO TERZO

DELLE ESERCIZIANTI.

Art. 1. Per le donne le quali vorranno ritirarsi per applicarsi ai santi spirituali Esercizj si terranno per quanto si può mute distinte secondo il diverso stato e condizione delle medesime; e ve ne saranno pure per le giovanette, le quali per la prima volta debbono accostarsi a ricevere il pane degli Angeli, potendosi in tal guisa meglio diriggere e proporzionare i mezzi di santificazione nel tempo degli Esercizj. Verrà ammessa agli Esercizj anche una sola che volesse nel silenzio ed orazione risolvere sopra l' elezione dello stato, oppure apparecchiarsi alla Confessione generale, ed intraprendere un più fervente e santo tenore di vita.

Art. 2. Questi Esercizj durano di ordinario dieci giorni, ma sarà permesso di proseguirli fino ad un mese a chi lo chiedesse per suo maggiore spirituale profitto.

Art. 3. Le esercizianti avranno il loro orario distinto, che sarà combinato in modo che possano intervenire con le altre agli atti comuni. La mattina, oltre la messa, la meditazione e riforma, avrà luogo la lezione spirituale, l' esame di coscenza e la visita a Gesù Sacramen-

tato, nel qual tempo potrà farsi l' ora di adorazione al preziosissimo Sangue. Al dopo pranzo, oltre la meditazione e riforma si assegnerà il tempo per l'esame, per la Via Crucis e per una terza parte di rosario. Se le esercizianti sapran leggere, potranno recitare l' uffizio della Madonna ed anche i Salmi penitenziali . La meditazione di Comunità può servire per una delle dette meditazioni ; per l' altra , e per le riforme potrà nel bisogno invitarsi qualche Sacerdote dotto e di spirito. A render poi tali mute di Esercizj più commoventi, potranno farsi delle funzioni al fine di qualche meditazione come quella detta della Madonna, del Cristo morto e simili.

Art. 4. Le esercizianti non avranno alcuna comunicazione con le altre di Comunità , e saranno perciò separate anche nella ricreazione, ma assistite sempre dalla Direttrice degl'Esercizj o da altra religiosa deputata.

CAPO QUARTO

DELLA DOTTRINA CRISTIANA.

Art. 1. In tutte le Domeniche dell' anno, eccettuate le più solenni e quelle che cadono nel tempo delle vacanze, si fará per un' ora la Dot-

trina Cristiana per tutte le donne che vorranno intervenirvi. Per la maggior libertà delle concorrenti il luogo destinato per tale insegnamento, nelle case centrali sarà la Chiesa annessa, e nelle case subalterne, meno casi particolari, la Cappella, o la scuola medesima.

Art. 2. Si darà principio col canto del Pater ed Ave in italiano, e quindi distribuitesi le Maestre, ciascuna istruirà quella classe delle concorrenti che le viene affidata, ed in fine si farà in breve la ripetizione di ciò che si è insegnato. Per la classe maggiore potranno essere scelte due giovani le quali si avvicendino le domande e risposte delle cose insegnate. Immediatamente dopo la Dottrina si diranno ad alta voce gli atti cristiani, e si dà termine col canto delle Litanie lauretane.

Art. 3. Se vi fossero delle grandi le quali bramassero di essere istruite a parte, le Maestre si presteranno con tutta carità assegnando loro un'ora comoda. La Dottrina da insegnarsi è quella che trovasi lodevolmente in uso nei respettivi luoghi; ma le religiose dovranno aver bene appreso nel noviziato quella del Bellarmino universalmente adottata.

CAPO QUINTO

DELLE CONGREGAZIONI.

Art. 1. Nelle case centrali si stabilirà il Ristretto delle figlie di Maria a cui potranno ascriversi le giovani di Comunione benchè non frequentanti la scuola. Queste ogni prima Domenica del mese non impedita si riuniranno nella Chiesa dell' Istituto per pratticarvi il giorno di ritiro in preparazione alla morte. La mattina vi sarà la Comunione generale, ed al dopo pranzo l' ora di adorazione al prezioso Sangue col Santissimo Sacramento esposto se si crederà, e si compie con la funzione di Chiesa di cui si parlerà nel capo seguente. Nelle case subalterne, potendosi promuovere questo bene, si farà la Comunione in qualche Chiesa vicinà, se non si può in Cappella, ed il resto nella scuola o Cappella del luogo pio avanti l'immagine del Crocifisso.

Art. 2. Nella terza domenica del mese non impedita si farà il ritiro per le vedove e maritate col metodo di sopra indicato, e nelle case subalterne si espone in tal caso l' immagine di Maria Santissima Addolorata avente in seno il morto suo figlio. In tale occasione potranno essere istruite su i doveri di una buona madre

di famiglia, e sul modo di conservare la pace e l' ordine nella famiglia medesima.

Art. 3. Durante l' ottava del prezioso Sangue, negli ultimi dieci giorni di Carnevale, dalla Domenica delle palme al Sabato santo, e nella ottava di Pentecoste vi sarà l' ora di adorazione del prezioso Sangue per sette ore al giorno distribuendosi le ore a quelle che si saranno ascritte per far questo bene. Quest' ora nelle case centrali si passerà in Chiesa avanti a Gesù Sacramentato, e nelle case subalterne nella Cappella avanti ad un devoto Crocifisso. Si dà principio all' ora con qualche breve e devoto canto; si ajuta lo spirito di chi prega col leggersi posatamente ed a riprese qualche considerazione analoga, e si termina con un breve canto.

CAPO SESTO

DEL CORO E SACRE FUNZIONI.

Art. 1. Nelle case centrali tutte le religiose non addette alle opere pie e le novizie avranno il Coro in cui reciteranno a voce corale l' intero uffizio della Madonna in due o tre tempi distinti. Nelle feste principali della Madonna, ed anche se si crede in tutte le feste di precetto si canterà il Mattutino e Laudi della Madonna, ed an-

che il Vespro se si potrà, e potranno intervenirvi le educande ed altre giovani scelte e ben disposte alla pietà. Dopo la Compieta si recita una terza parte di Rosario.

Art. 2. Quanto alle funzioni, in ora da determinarsi dal congresso avrà luogo il breve esercizio del mese di Gesù Bambino che suol cominciare nel giorno di Natale e terminare al cominciare del mese del Carnevale santificato, o al più tardi il dì 25. Gennaro: in Marzo il mese di S. Giuseppe per i giorni che vi possono entrare. Più, il mese di Maria Santissima in Maggio, del prezioso Sangue in Giugno, e quello del Purgatorio in Novembre. Sogliono tali mesi terminarsi con qualche solennità, e con la Communione generale. Parimenti si pratticheranno con brevità le novene principali come quella del S. Natale, di Pentecoste, della Concezione di Maria Santissima, dell' Assunta, e di S. Francesco Saverio Protettore dell' Istituto. Nelle case subalterne potranno pratticarsi tali Esercizj o tutti o alcuni dopo la scuola del giorno, la quale si abbrevierà di un quarto, rimandandosi le piccole scolare se occorre, onde dar luogo alle donne che volessero intervenire.

Art. 3. Allorchè nelle Chiese delle case centrali non vi sono particolari funzioni, nel Giovedì vi sarà la visita di Gesù Sacramentato, nel

Venerdì la Via Crucis che potrà promuoversi anche nelle case subalterne, nel Sabato le Litanie lauretane, la Domenica l'esposizione del Santissimo Sacramento con la preghiera della buona morte e benedizione: nelle altre feste le Litanie della Madonna e benedizione col Venerabile.

Art. 4. Ogni mattina nelle Chiese delle case centrali vi sarà la Messa con la recita della Coroncina del prezioso Sangue a cui, come si è detto, interviene l'intera Comunità. Alle altre funzioni assisteranno quelle che sono disoccupate, ma quando vi è l' esposizione del Santissimo Sacramento e la benedizione, procureranno di assistervi tutte.

CONCLUSIONE

Son questi , o figlie , i compendiosi mezzi che la Provvidenza vi offre in questa Regola per la vostra ed altrui santificazione, ed a gloria di quel Sangue divino che fù versato a comune riscatto e salvezza.

Adunque con piena fiducia in questo Sangue prezioso che è l'oggetto del nostro amore ed adorazione, animatevi alla più perfetta osservanza di quanto è prescritto in questa Regola, e procurate perciò di andarla leggendo massime nel

giorno di Ritiro ed anche nel tempo dei santi Esercizj. Non vi spaventino, nè vi rimovino dalla virtuosa carriera le difficoltà ed ostacoli interni ed esterni. E se il nemico della vostra salute è intento a distruggere il bene, pronte voi siate alla difesa e custodia, mettendovi spesso in braccio dell'onnipotente Signore, implorando la voce del divin Sangue, la protezione della pura ed immacolata Maria, e la valevole intercessione di S. Francesco Saverio. L'operare e patire per Iddio sia sempre la vostra gloria; e delle opere e patimenti che sostenete sia Iddio la vostra consolazione in terra, e la vostra mercede in Cielo. Amen.

MODO

DI RICEVERE LE GIOVANI

ALLA VESTIZIONE DEL S. ABITO.

Il Superiore o chi per esso vestito di cotta e stola bianca genuflesso d' innanzi all' altare, la Presidente, in assenza della Superiora Generale, e la Superiora locale dalla parte del Vangelo, la giovane dalla parte dell' Epistola, e le altre all' intorno tutte genuflesse fanno breve orazione, e recitate sottovoce sette GLORIA al Preziosissimo Sangue, tre AVE a Maria Santissima, un PATER a S. Francesco Saverio, il Superiore ascende all' altare, quale baciato nel mezzo si volta e siede, e siede anche la Presidente e la Superiora, stando le altre in piedi. La giovane genuflette ai piedi del Superiore il quale dice

Superiore. Cosa voi domandate?

La giovane. Desidero di essere ammessa nell' Istituto dell' Adoratrici del Preziosissimo Sangue.

Sup. Siete disposta ad adempiere i divini comandamenti, osservare le regole dell' Istituto, e prestarvi per le opere pie col merito della santa ubbidienza?

La giov. Colla grazia di Dio ed in virtù de' meriti del Divin Sangue lo spero, e ne fo fermo proposito.

Il Superiore colle religiose ad alta voce rispondono DEO GRATIAS.

Se sono più si ripete quanto sopra.

Il Superiore stando in piedi rivolto all' altare mentre la giovane e le altre stanno genuflesse prosegue.

℣. Dominus custodiat introitum tuum (vestrum)

℟. Ex hoc nunc et usque in sæculum.

OREMUS

Dilectissimæ in Christo sorores, ut quod soror ista (sorores istæ) ore quæsivit (quæsierunt) opere feliciter acquirat (acquirant), auxiliante Domino Nostro Jesu Christo, qui cum Patre et Spiritu Sancto vivit et regnat per omnia sæcula sæculorum.

℟. Amen.

℣. Dominus vobiscum

℟. Et cum spiritu tuo

OREMUS

Omnipotens sempiterne Deus qui propter tuam maximam bonitatem, et per mortem unigeniti Filii tui Domini Nostri Jesu Christi labentem mundum misericorditer restaurare dignatus es ut nos a morte perpetua liberares et ad gaudia perduce

res Paradisi, respice clementer oculo pietatis tuæ devotam famulam tuam (devotas famulas tuas) et quæsumus, ut in adoratione Sanguinis Jesu Christi semper intenta (intentæ) ab omnibus perturbationibus mundi, carnis, et diaboli sit secura (sint securæ), atque incedens (incedentes) per semitam mandatorum tuorum post mortalis vitæ cursum, meritis Passionis acerbissimæ ejusdem Filii tui, et Immaculatæ Virginis et Matris Mariæ, Sancti Francisci Xaverii, et omnium Sanctorum vera tua gaudia possideat (possideant) sempiterna. Qui cum eodem Filio tuo et Spiritu Sancto vivis et regnas Deus benedictus in sæcula sæculorum.

℟. Amen.

Le religiose si levano in piedi, ed il Superiore va alla parte dell' Epistola, dove senza canto benedice le vesti già preparate nella mensa presso l' altare.

BENEDICTIO VESTIMENTORUM.

℣. Adjutorium nostrum in nomine Domini
℟. Qui fecit cœlum et terram
℣. Sit nomen Domini benedictum
℟. Ex hoc nunc et usque in sæculum
℣. Domine exaudi orationem meam
℟. Et clamor meus ad te veniat
℣. Dominus vobiscum
℟. Et cum spiritu tuo

OREMUS

Deus qui mundum, et omnia quæ in eo sunt propter hominem creasti, ut tantorum beneficiorum semper gratus existeret, clementiam tuam suppliciter exoramus, ut hæc indumenta quibus famula tua (famulæ tuæ) vestiri desiderat (desiderant) propitius benedicas ut habitum quem ad adorandum Filii Tui Sanguinem te inspirante, suscipit (suscipiunt), Te protegente custodiat (custodiant) et quam (quas) vestem hujus congregationis indui facis temporaliter, beata facias immortalitate vestiri. Per Christum Dominum nostrum.

℟. Amen.

OREMUS

Domine Jesu Christe qui nostræ mortalitatis carnem induere dignatus es, supplicationem nostram clementer exaudi, ut intercedente Beata Maria Matre tua semper Virgine cum sanctis Apostolis tuis Petro et Paulo et Beato Francisco Xaverio, et omnibus Sanctis, has vestes benedicas ✠ purifices ✠ et sanctifices ✠ quatenus ista Famula tua (istæ Famulæ tuæ), quæ eas induetur (induentur) exterius, te induatur (induantur) interius, ut devota (devotæ) Tibi in perpetua Pretio-

tiosissimi tui Sanguinis adoratione, ac aliis Instituti piis operibus exercendis semper persistens (persistentes) vestimentum beatæ jucunditatis percipiat (percipiant) in futuro. Qui vivis et regnas in sæcula sæcnlorum.

℟. Amen.

Benedictio Vittæ.

OREMUS

Omnipotens sempiterne Deus, qui unigenitum Filium tuum constituisti humani generis Redemptorem, ac ejus Sanguine placari voluisti, da nobis tuæ dilectionis augumentum, et super hanc vittam (has vittas) benedictionem tuam infundere digneris ut quæ ea (eis) cincta fuerit (cinctæ fuerint) suorum delictorum contritionem in terris habere mereatur (mereantur) et ab omni carnis labe, cunctisque periculis mentis et corporis liberata, (liberatæ) ad vitam perveniat (perveniant) æternam. Per eumdem Christum Dominum nostrum.

℟. Amen.

Benedictio tegumenti capitis.

OREMUS

Suppliciter Te Domine deprecamur, ut super hoc album capitis tegumentum benedictio copiosa descendat, sitque benedictum ✠ immaculatum ✠ et sanctificatum ✠ huic ancillæ tuæ (his ancillis tuis). Per Christum Dominum nostrum.

℟. Amen.

Il Superiore pone l' incenso nel Turibolo, lo benedice: asperge ed incensa le sudette vesti, e genuflessi tutti, intona l' Inno VENI CREATOR SPIRITUS, che si canterà a vicenda dalle religiose, quale terminato, il Superiore dirà in piedi:

℣. Emitte Spiritum tuum et creabuntur

℟. Et renovabis faciem terræ.

OREMUS

Deus qui corda Fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere et de ejus semper consolatione gaudere.

Adesto Domine supplicationibus nostris et hanc famulam tuam (has famulas tuas) benedicere dignare, cui (quibus) in tuo sancto nomine vestem sanctæ puritatis imponimus, ut Te largiente vitam mereatur (mereantur) accipere sempiternam. Per Christum Dominum nostrum.

℟. Amen.

Tutte le religiose si alzano, ed il Superiore siede. Intanto la Presidente e la Superiora si accostano alla giovane, la quale sta in piedi, le rimovono il vestiario che impedisce la vestizione, ed il Superiore dice

Exuat Te Dominus veterem hominem cum actibus suis et renovet spiritum mentis tuæ. In nomine Patris ✠ et Filii ✠ et Spiritus ✠ Sancti

℟. Amen.

Poscia genuflette la candidata e coll' ajuto delle suddette il Superiore la veste dell'abito dicendo

Induat te Dominus novum hominem qui secundum Deum creatus est in justitia et sanctitate veritatis. In nomine Pa✠tris et Fi✠lii et Spiritus✠Sancti.

℟. Amen.

Nel porle la Fascia dice

Præcingat Te Dominus cingulo purîtatis et extinguat in lumbis tuis humorem libidinis ut maneat in te virtus continentiæ et castitatis. In nomine Pa✠tris et Fi✠lii, et Spiritus✠Sancti.

℟. Amen.

Nel porle la Cuffia dice

Avertat te Dominus ab omni vanitate et in viis suis vivificet te in nomine Pa✠tris et Fi✠lii et Spiritus✠Sancti.

℣. Amen.

La Presidente e la Superiora adattano sopra la Cuffia il Velo che sarà poi benedetto nella Professione. Quindi il Superiore le presenta una candela accesa dicendo

Accipe, Soror, lumen Christi in signum immortalitatis tuæ ut mortua mundo Deo vivas. Exurge a mortuis et illuminabit te Christus.

Tutti genuflettono, e il Superiore stando in piedi verso l' altare dice

℣. Salvam (salvas) fac ancillam tuam (ancillas tuas) Domine.

℟. Deus meus sperantem (sperantes) in Te.

℣. Nihil proficiat inimicus in ea (eis)

℟. Et Filius iniquitatis non apponat nocere ei (eis)

℣. Dominus Vobiscum

℟. Et cum Spiritu tuo.

OREMUS

Domine Jesu Christe, Pater bone, qui animam tuam pro ovibus tuis posuisti, fac ancillam tuam hanc (has ancillas tuas) sacris vestibus indutam (indutas) ante conspectum tuum, cum justitia vivere et ad misericordiam tuam cum fructu bonorum operum pervenire concede, et ei (eis) tribue in fide obedientiam, in labore virtutem, in affectu devotionem, in actu prosperitatem, in pace

lætitiam, in tribulatione patientiam, in operibus peragendis discretionem, in hoc præsenti tempore semitam justitiæ cum felicitate percurrat (percurrant) ut Te venturum Judicem in novissimo die cum magna hilaritate suscipiat (suscipiant) qui cum Patre et Spiritu Sancto vivis et regnas in sæcula sæculorum.

℟. Amen

Rivolto quindi il Superiore alla candidata siede e stando le religiose in piedi, dice

La vera pace, o Figlia, e l' amor santo di Dio colla sua grazia sia sempre con voi, e colle altre consorelle, affinchè le vostre lodi ed adorazioni del Preziosissimo Sangue, e tutte le opere fatiche, e patimenti che sosterrete per adempire gli obblighi della vostra vocazione siano di compiacimento a Gesù, ed in adempimento della volontà sua santissima. Amen.

Qui può aver luogo una breve allocuzione, e cantato il TE DEUM il Superiore dice

℣. Confirma hoc Deus quod operatus es in nobis

℟. A Templo sancto tuo quod est in Jerusalem

℣. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix

℟. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

OREMUS

Concede Famulas Tuas quæsumus Domine Deus perpetua mentis et corporis sanitate gaudere, et gloriosæ Beatæ Mariæ semper Virginis intercessione a præsenti liberari tristitia et æterna perfrui lætitia. Per Christum Dominum nostrum.

℟. Amen.

℣. Dominus vobiscum

℟. Et cum Spiritu tuo

℣. Benedicamus Domino

℟. Deo gratias.

MODO

DI RICEVERE LE NOVIZIE

ALLA PROFESSIONE.

Disposto tutto come si è detto della vestizione stando la Superiora Generale o chi per essa dalla parte del Vangelo, e la novizia dalla parte del l' Epistola senza velo, fattasi breve orazione come si è detto, il Superiore dice alla novizia:

Volete voi vivere, o Sorella, in questa Sagra Congregazione con voto di castità nell' adorazione del Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo e nell' esercizio de' ministeri propri dell' Istituto secondo la ubbidienza ed a forma delle Regole?

Novizia. Questa è la mia volontà e così prometto a Gesù che col suo prezioso Sangue mi ha redento.

Il Superiore. La grazia e la pace del Signore sia sempre con voi, ed il divino Spirito infonda copiosamente nel vostro cuore i suoi celesti doni.

La novizia si ritira al suo posto, e tutti genuflessi, il Superiore intuona il VENI CREATOR quale terminato soggiunge

℣. Emitte Spiritum tuum et creabuntur

℟. Et renovabis faciem terræ

OREMUS

Actiones nostras quæsumus Domine, aspirando præveni et adjuvando prosequere, ut cuncta nostra oratio et operatio a Te semper incipiat et per Te cœpta finiatur. Per Christum Dominum nostrum.

℟. Amen.

Va quindi alla parte dell' Epistola dove nella mensa posta vicino all' altare è collocato il velo ed il cuore da benedirsi stando tutti in piedi e senza canto benedice come appresso.

Benedictio Veli.

℣. Adjutoriun nostrum in nomine Domini
℟. Qui fecit cœlum et terram
℣. Sit Nomen Domini benedictum
℟. Ex hoc nunc et usque in sæculum
℣. Domine exaudi orationem meam
℟. Et clamor meus ad te veniat
℣. Dominus vobiscum
℟. Et cum Spiritu tuo.

OREMUS

Domine Deus, bonorum virtutum Pater et omnium benedictionum largus Infusor, exaudi pre-

ces nostras et hoc velum (hæc velamina) quo fa mula tua (quibus famulæ tuæ) pro hujus conser vandæ regulæ signo ad se induendam exposcit (ad se induendas esposcunt) bene ✠ dicere et sancti ✠ ficare digneris. Per Christum Dominum nostrum.

℟. Amen.

OREMUS

Deus æternorum bonorum fidelissime promissor et persolutor, qui jucunditatis vestimentum tuis fidelibus promisisti, clementiam tuam suppliciter exoramus ut hoc velum (hæc velamina) humilitatem cordis et contemptum mundi significans (significantia) propitius benedicas, et beatæ castitatis habitum quem Te inspirante hæc famula tua suscipiet (hæ famulæ tuæ suscipient) Te protegente custodiat, (custodiant) et quam (quas) vestibus temporalibus venerandæ Religionis ad adorandum pretiosissimum Filii tui Sanguinem induis, beatæ facias immortalitatis luce vestiri. Per eumdem Christum Dominum nostrum.

℟. Amen.

OREMUS

Suppliciter te, Domine, rogamus ut super hoc velum capiti ancillæ suæ imponendum (hæc ve-

lamina capitibus ancillarum tuarum imponenda) bene ✠ dictio tua benigna descendat ut sit benedictum, consecratum, immaculatum et sanctum (sint benedicta, consecrata, immaculata et sancta). Per Christum Dominum nostrum.

℟. Amen.

Benedictio capsulæ in forma Cordis.

OREMUS

Deus Pater omnipotens qui omnia per unigenitum Filium tuum in virtute Spiritus Sancti valde bona creasti, ad consecrationem hujus capsulæ (harum capsularum) Cordis ejusdem dilectissimi Filii tui formam exprimentis (exprimentium) Sanctorum tuorum Reliquiis condendis paratæ (paratarum) rorem cœlestis benedictionis et gratiæ clementer infunde. Per eumdem Christum Dominum nostrum.

℟. Amen.

Il Superiore pone e benedice l'incenso nel Turibolo, asperge ed incensa le cose benedette, colloca o fa collocare nel cuore le sagre Reliquie già chiuse e sigillate, siede, e siede pure la Superiora Generale o chi per essa, e la novizia va a suoi piedi e genuflette, e fa la sua professione come appresso.

Io indegna serva N. N. chiamata per la misericordia di Dio all' Istituto delle Adoratrici del Preziosissimo Sangue alla presenza della SS. Trinità, dell' Immacolata Maria SS. di tutta la corte celeste e di Voi Reverenda Madre Superiora N. N. dichiaro di voler perseverare nella santa vocazione, facendo con questa mia Professione voto di perpetua castità, ma conforme alla Regola che propongo di osservare. Così Dio mi ajuti per i meriti del Prezioso Sangue di Gesù Cristo. Amen.

Si alza e genuflette avanti il Superiore il quale con l' ajuto della Superiora ed Assistente gl' impone il velo dicendo

Accipe Soror velamen sacrum, quo cognoscaris mundum contempsisse et Te Christo Jesu veraciter, humiliterque toto cordis annisu sponsam subdidisse qui te ab omni malo defendat et ad vitam perducat æternam.

℟. Amen.

E similmente imponendo il cuore dice

Accipe signaculum charitatis et memoriam Passionis Domini Nostri Jesù Christi ut Ei fideliter serviens jucundam in corde tuo mansionem inseparatam semper habere merearis.

Se sono più a professare, una dopo l'altra emette la sua Professione, e di poi segue la imposizione del velo e del cuore, fatta quindi una breve esortazione si canta il TE DEUM, indi il Superiore dice

℣. Elegit eam (eas) Deus et præelegit eam, (eas)

℟. In tabernaculo suo habitare facit eam (eas)

℣. Confirma hoc Deus quod operatus es in nobis

℟. A Templo sancto tuo quod est in Jerusalem.

℣. Post partum Virgo inviolata permansisti.

℟. Dei Genitrix intercede pro nobis

℣. Ora pro nobis S. Francisce.

℟. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

℣. Domine exaudi orationem meam

℟. Et clamor meus ad Te veniat.

℣. Dominus vobiscum.

℟. Et cum spiritu tuo.

OREMUS

Deus cujus misericordiæ non est numerus et bonitatis infinitus est thesaurus piissimæ majestati tuæ pro collatis donis gratias agimus, tuam semper clementiam exorantes ut qui petentibus postulata concedis, eosdem non deserens ad præmia futura disponas. Per Christum etc.

℣. Dominus vobiscum

℟. Et cum spiritu tuo

℣. Benedicamus Domino

℟. Deo Gratias.

MODO

DI DARE IL BACIO DI PACE.

Dopo le preci del mezzo giorno la professa genuflessa avanti l'altare, fatta breve orazione, e dettosi dalla Superiora l' ACTIONES si alza, a genuflessa avanti la medesima, la quale sta seduta al suo posto, gli bacia la mano e chiede la S. Benedizione: allora la Superiora si alza in piedi e mettendogli le mani alle spalle gli dice Pax tecum. *La religiosa tenendo le mani ne' gomiti della Superiora risponde.* Et cum Spiritu Tuo; *ed alzandosi va a ricever la pace da tutte le altre professe per ordine come l' ha ricevuta dalla Superiora, e si dà termine così con l' AGIMUS.*

DECRETUM

Superiorissa Instituti Sororum ab adoratione pretiosissimi Sanguinis nuncupati SSmo Domino Nostro Pio Papæ IX humillimas preces porrexit ut prædictum Institutum nonnullis abhinc annis in variis Civitatibus diffusum, ejusque Constitutiones approbare et confirmare Apostolica Auctoritate dignaretur. His itaque perpensis ac de universa istius Instituti ratione Sanctitas Sua certior effecta per testimoniales Litteras Episcoporum in quorum Diœcesi Domus erectæ reperiuntur, ex quibus patet quanta sedulitate et zelo in pauperum puellarum christianam et civilem educationem Sorores incumbant, Institutum ipsum illiusque scopum per præsens Decretum amplissimis laudibus prosequendum et commendandum mandavit: quo fiat ut Sodales quæ ipsum profitentur hoc publico Apostolicæ Sedis testimonio excitatæ christianum opus sub immediata respectivorum Ordinariorum jurisdictione alacrius de die in diem perficiant. Quoad vero alias postulationes opportuniori tempore eadem Sanctitas Sua providendum decrevit.

Datum Romæ ex Secretaria Sacræ Congregationis Episcoporum et Regularium sub die 30 Maji 1855.

Loco ✠ Sigilli.

G. CARD. DE GENGA Præfectus.

A. Gaggiotti Substitutus.

BREVE

Col quale la Santità di Nostro Signore Papa Pio IX concede alle Adoratrici del prezioso Sangue in Roma il locale dell' Immacolata Concezione e S. Luigi.

PIUS PAPA IX.

Ad perpetuam rei memoriam. — Dignum sane est ut in hac Urbe quæ sedes est et magistra Religionis florescant præcipuo modo Instituta Charitatis. Quæ cum plura sint et præclara non extremum certe inter illa locum tenet Hospitium sub titulo ac patrocinio B. M. Virginis Immaculatæ et S. Aloysii Gonzagæ a Francisco Maria Galluzzi presbytero Societatis Jesu dum vixit, erectum, ubi perfugium haberent pauperes mulieres, illæque præsertim, quæ domo carentes cum propriæ et alienæ honestatis periculo nocturnis horis per Urbis vias misere vagantur, ejusque hospitii regulæ a f. m. Clemente XII Prædecessore Nostro per similes in forma Brevis Litteras rite probatæ ac confirmatæ fuerunt. Quod salutare opus benedicente Domino et providentia Prædecessorum Nostrorum, nec non adnitentibus probatæ fidei viris, qui illius curæ et administrationi deputati fuerunt, viget adhuc in hac alma Urbe nostra non sine eximio christianæ charitatis exemplo. Nos porro pro Apostolici muneris officio de ejusdem pii operis prosperitate et incremento solliciti in eam mentem venimus ut Religiosas Sorores ab adoratione pretiosissimi Sanguinis Domini Nostri Jesu Christi nuncupatas memorato pio operi præficiamus, quæ non modo pauperculis mulieribus noctu excipiendis advigilent, sed vero etiam infimæ plebis puellis erudiendis salutarem operam navent, eamque ob causam ædes prædicti Hospitii ære nostro reficiendas curavi-

mus. Itaque omnes et singulas personas quibus hæ litteræ favent peculiari beneficentia prosequi volentes et a quibusvis excommunicationis, et interdicti aliisque ecclesiasticis censuris, sententiis et pœnis quovis modo, vel quavis de causa latis si quas forte incurrerint, hujus tantum rei gratia absolventes et absolutas fore censentes Religiosas Sorores ab Adoratione pretiosissimi Sanguinis nuncupatas in Hospitio sub Tit. B. M. Virginis Immaculatæ et S. Aloysii Gonzagæ in Urbe existente perpetuo instituimus ad nostrum tamen et S. hujus Sedis arbitrium quarum Religiosarum Sororum partes et officium esse volumus ut pauperibus fœminis quæ inibi excipinntur præsint, advigilent easque opportune erudiant rebus ad religionem et sanos mores pertinentibus: itemque ut Scholam aperiant pauperibus puellis ejus viciniæ ad pietatem artesque illarum conditioni congruas patienter informandis. Volumus tamen ac jubemus ut puellas secum in convictu retinere institutionis gratia minime possint donec aliter a nobis statuatur . . . . . Denique præfati Instituti regulis per f. m. Clementem XII Prædecessorem nostrum confirmatis in ea tantum parte derogantes, quæ Constitutioni huic nostræ minime congruat eas in reliquis omnibus ratas ac validas habemus et quatenus opus est auctoritatis nostræ apostolicæ munimine roboramus. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romæ apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die XVIII Augusti MDCCCLIV. Pontificatus Nostri Anno Nono.

Loco ✠ Sigilli.

V. CARD. MACCHI.

INDICE

Prefazione . . . . . pag. III

PARTE PRIMA

FORMA E REGIME DELLA CONGREGAZIONE DELLE ADORATRICI DEL PREZIOSO SANGUE.

Capo I.	*Delle Probande* . .	pag.	9
II.	*Delle Novizie*	»	10
III.	*Della Dote e Corredo* .	»	12
IV.	*Delle Professe*	»	14
V.	*Delle Sorelle Inservienti* .	»	15
VI.	*Del Vestiario*	»	16
VII.	*Dell' ordine materiale delle Case*	»	18
VIII.	*Della Clausura* . . .	»	20
IX.	*Della Libreria.*	»	21
X.	*Delle Amministrazioni* .	»	22
XI.	*Della Superiora Generale*	»	25
XII.	*Delle Cariche nella Casa primaria e nelle Case Centrali*	»	29
XIII.	*Delle Case Subalterne* .	»	32

XIV. *Del Congresso della Direzione Generale* . . » 33
XV. *Del Congresso di Comunità* . . . . . » 34
XVI. *Della Visita delle Case della Congregazione* . . » 36
XVII. *Delle infermità e suffragj* » 38
XVIII. *Della unione fra le Case della Congregazione* . » 40

PARTE SECONDA

DEL METODO DI VITA RELIGIOSA DELLE ADORATRICI.

Capo I. *Condotta morale delle Religiose* . . . . . » 41
II. *Della divozione del Prezioso Sangue* . . . » 43
III. *Degli Atti Comuni* . . » 44
IV. *Della Confessione e Comunione* . . . . . » 48
V. *Della vita Comune* . . » 49
VI. *Del silenzio*. . . . . » 51
VII. *Del sortir di Casa* . . » *ivi*

PARTE TERZA

DELLE OPERE PIE.

Capo I. *Della Scuola* . . . . . » 53
II. *Delle Educande* . . . » 61
III. *Delle Esercizianti*. . . » 64
IV. *Della Dottrina Cristiana* » 65
V. *Delle Congregazioni* . . » 67
VI. *Del Coro e Sacre Funzioni* . . . . . » 68
Conclusione. . . . . » 70
Modo di ricevere le Giovani alla Vestizione del S. Abito. . . . » 73
Modo di ricevere le Novizie alla Professione » 83
Modo di dare il bacio di pace. . . » 89
Decretum S. C. Ep. et Reg. . . . » 90
Breve col quale la Santità di N. S. Papa Pio IX concede alle Adoratrici del Prezioso Sangue in Roma il locale dell' Immacolata Concezione e S. Luigi . . . . . » 91

IMPRIMATUR
Fr. Th. M. Larco O. P. S. P. A. M. S.

IMPRIMATUR
Fr. Ant. Ligi-Bussi Archiep. Icon. Vicesg.